

P. ALFREDO PELLEGRINO ERNETTI O.S.B.

LA MUSICA SACRA DOPO IL CONCILIO VATICANO II

(Tratto da "STORIA DEL CANTO GREGORIANO, TERZA EDIZIONE, 1990, JUCUNDA LAUDATIO, 1982-1990)

PARTE TERZA

«La chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riserva il posto principale».

(S.C. 116)

Capitolo I

La Musica sacra nella Costituzione «De Sacra Liturgia»

«La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrale della Liturgia solenne. Il canto sacro è stato lodato sia nella Sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai Romani Pontefici Perciò la Musica sacra¹ sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita alla azione liturgica.

«Il sacro Concilio quindi, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della Musica sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue»².

Preludio solenne, accordo maestoso usato con ingegno per intonare le lodi della musica sacra. Il proemio non potrebbe essere più grandioso. La musica è elevata sopra un piedistallo molto alto, è elevata agli onori degli altari: santa e santificatrice. Negli ultimi sessant'anni la musica è continuamente salita di grado e di dignità.

San Pio X chiamava la musica: «umile serva della Liturgia»³. Poi XI la chiamò: «nobilissima serva della Liturgia»⁴. Pio XII: «quasi compagna della Liturgia»⁵. Paolo VI: «nobile ausiliaria della Liturgia e sorella della Liturgia»⁶. Il Concilio, ripetendo e aumentando quei nobilissimi giudizi, la proclama «parte necessaria e integrale della Liturgia» e afferma la sua efficacia «per la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli»⁷.

Disposizioni che riguardano la Musica sacra, oltre che nel capitolo VI, si trovano in almeno una quindicina di altri articoli della Costituzione liturgica. Sono importanti le seguenti disposizioni:

1. I pastori d'anime curino con zelo e con pazienza la formazione liturgica, come pure la partecipazione attiva, sia interna che esterna, dei fedeli⁸.
2. Nella Liturgia ci sono parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti alla intima natura della stessa Liturgia, o si fossero resi meno opportuni⁹.
3. I ministranti, i lettori, i commentatori, e i membri della Schola cantorum svolgono un vero ministero liturgico¹⁰;
4. I membri della Schola cantorum e gli altri ministranti esercitino il loro ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine che conviene ad un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi¹¹;
5. Bisogna che tali persone siano educate con cura allo spirito liturgico, e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine¹²;
6. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza¹³;

¹ Emidio Papinutti, *Ma che musica*, 1989, pp. 170 s. Ringraziamo vivamente il nostro autore, per averci permesso di prendere liberamente dal suo volume.

² Costit. Sacrosanctum Concilium, art. 112.

³ Motu proprio *Tra le sollecitudini*, 22 novembre 1903, n. 23.

⁴ Costit. Apost. *Divini Cultus*, 20 dicembre 1928, in AAS 21 (1929) 35.

⁵ Lett. Encicl. *Musicae sacrae*, 25 dic. 1955, in AAS 40 (1956) 12.,

⁶ *Chirografo Nobile Subsidium*, 22 nov. 1963 e *Discorso alle Commissioni diocesane di Liturgia e Arte sacra*, 4 gennaio 1967.

⁷ Costit. Sacrosanctum Concilium. l.c.

⁸ Costit. Sacrosanctum Concilium, art. 19.

⁹ *Ibidem*, art. 21.

¹⁰ *Ib.*, art. 29.

¹¹ *Ib.*

¹² *Ib.*

¹³ *Ib.*, art. 28.

7. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti¹⁴;
8. Si osservi, a tempo debito, il sacro silenzio¹⁵;
9. Nella liturgia Dio parla al suo popolo il popolo a sua volta risponde a Dio col canto e con la preghiera¹⁶;
10. Quando la chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono sollevate verso Dio¹⁷;
11. L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini¹⁸;
12. Si può concedere l'uso della lingua volgare specialmente nelle letture e nelle monizioni, in alcune preghiere e canti¹⁹;
13. Spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale determinare gli adattamenti, specialmente riguardo alla Musica sacra, entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici²⁰;
14. Si possa concedere, nelle Messe celebrate con partecipazione di popolo, una congrua parte alla lingua volgare²¹;
15. Si abbia cura che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'Ordinario della Messa che spettano ad essi²²;
16. Sia costituita in ogni diocesi, per quanto possibile, la Commissione di Musica sacra²³;
E' necessario che la Commissione di Musica sacra collabori con le Commissioni di sacra Liturgia e di Arte sacra, anzi talora potrà essere opportuno che formino un'unica Commissione²⁴;
17. E' bene che, secondo l'opportunità, l'Ufficio divino in coro e in comune sia cantato²⁵.

Riassunto del Capitolo VI della Costituzione

Il capitolo VI della Costituzione Conciliare, in dieci articoli (dal 112 al 122) tratta oltre cinquanta argomenti. Mi limito a un sommario elenco:

1. La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell'arte;
2. Il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrale della Liturgia solenne;
3. Il canto sacro è stato lodato sia dalla Sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai Romani Pontefici;
4. La Musica sacra ha un compito ministeriale nel servizio divino;
5. La Musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica;
6. La Musica sacra esprime più dolcemente la preghiera;
7. La Musica sacra favorisce l'unanimità;
8. La Musica sacra arricchisce di maggior solennità i riti sacri;
9. La Chiesa approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte;
10. La vera arte, per essere approvata e ammessa nel culto divino, dev'essere dotata delle qualità necessarie;

¹⁴ Ib., art. 28.

¹⁵ Ib.

¹⁶ Ib., art. 33.

¹⁷ Ib.

¹⁸ Ib., art. 36, -1.

¹⁹ Ib., art. 36, -2.

²⁰ Ib., art. 39.

²¹ Ib., art. 54.

²² Ib.

²³ Ib., art. 46.

²⁴ ibid.

²⁵ ibid.

11. Il sacro Concilio intende conservare le norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica;
12. Il fine della Musica sacra è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli;
13. L'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini Uffici sono celebrati solennemente in canto, con i sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo;
14. Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della Musica sacra.
15. Si promuovano con impegno le Scholae Cantorum;
16. Le Scholae Cantorum devono essere promosse specialmente presso le chiese cattedrali;
17. I vescovi e gli altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto tutta l'assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva;
18. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati;
19. Si curi la formazione e la pratica musicale negli altri istituti e scuole cattoliche;
20. Per raggiungere questa formazione si abbia cura di preparare i maestri destinati all'insegnamento della Musica sacra;
21. Si raccomanda, dove è possibile, l'erezione di Istituti Superiori di Musica sacra;
22. Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una vera formazione liturgica;
23. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana;
24. Nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, si riservi al canto gregoriano il posto principale;
25. Gli altri generi di Musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini Uffici;
26. Gli altri generi di Musica sacra devono rispondere allo spirito dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30;
27. Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano;
28. Si prepari un'edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di San Pio X;
29. Conviene che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici;
30. L'edizione con le melodie più semplici sarà ad uso delle chiese minori.
31. Si promuova con impegno il canto popolare religioso;
32. Nei pii e sacri esercizi, come pure nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme stabilite dalle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli;
33. Ha grande importanza nella vita religiosa e sociale la tradizione musicale di alcune regioni, specialmente nelle missioni;
34. A quella musica (di quelle regioni, specialmente nelle missioni) si dia il dovuto riconoscimento e il posto conveniente tanto nella educazione del senso religioso, quanto nell'adattare il culto alla loro indole;
35. Si procuri diligentemente, nella istruzione musicale dei missionari, che, per quanto è possibile, essi siano in grado di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre;
36. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne;
37. L'organo a canne è lo strumento tradizionale nella Chiesa latina;
38. Il suono dell'organo a canne è in grado di aggiungere notevole splendore alle cerimonie della Chiesa;
39. L'organo a canne è in grado di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti;
40. Si possono ammettere nel culto divino altri strumenti, purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli;
41. Per ammettere altri strumenti nel culto divino si richiede il giudizio e il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale;
42. I musicisti devono essere animati da spirito cristiano;

43. I musicisti comprendano di essere chiamati a coltivare la Musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio;
44. I musicisti compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica;
45. Le melodie che compongono i musicisti, possano essere cantate non solo dalle maggiori Scholae Cantorum, ma convengano anche alle Scholae minori;
46. Le melodie che compongono i musicisti, devono favorire la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei fedeli;
47. I testi destinati al canto sacro siano presi di preferenza dalla Sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche;
48. I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica
49. Quanto all'uso della lingua, si osservi l'art. 36;
50. Per la Messa si osservi l'art. 54;
51. Per l'Ufficio divino si osservi l'art. 101;
52. Per i Sacrament l'art. 63.

* * *

Questo capitolo è un capolavoro di sintesi: dieci articoli, venti capoversi, cinquecentottanta parole. Oltre cinquanta argomenti!

Ma veniamo a studiare più profondamente questo importante capitolo *De Musica sacra*.

«Dei sette capitoli della Costituzione liturgica, quello sulla Musica sacra apparentemente è forse il meno fresco, il meno nuovo e attuale; conservatore e dinamico insieme, mostra una certa comprensione per le esigenze pastorali, ma non si scosta gran che dalle posizioni raggiunte da anni dai documenti che lo hanno preceduto e che ne sono in qualche modo il fondamento»²⁶.

«I dati più importanti del capitolo che il Concilio Vaticano II dedica alla Musica sacra si trovano nell'art. 112 che gli serve da introduzione. Questa parte è allo stesso tempo la più densa, la più nuova e la più ricca di conseguenze, perché applica alla musica lo spirito e la dottrina di tutta la Costituzione»²⁷.

«Fare un commento al capitolo *De Musica sacra*, sesto della Costituzione Conciliare *De sacra Liturgia*, non è facile, perché gli sviluppi futuri possono andare molto più in là di quello che la semplice lettera del documento suggerirebbe oggi a chi si accontentasse di una scorsa sommaria. A molti è parso infatti che la Costituzione non abbia detto gran che di nuovo e si sia limitata a confermare i punti sostanziali della legislazione precedente. Noi siamo di tutt'altro parere... La Costituzione conciliare sta operando una profonda riforma liturgica. Questa causerà una riforma musicale. Sono quindi da attendersi molte novità nel nostro campo»²⁸.

Riassumendo queste tre opinioni, che a prima vista potrebbero sembrare contraddittorie, otteniamo il vero giudizio sul VI capitolo della Costituzione conciliare: è forse il meno nuovo solo «apparentemente»; l'art. 112 è la parte più nuova e più ricca di conseguenze; sono da attendersi molte novità nel nostro campo.

Senza dilungarmi in un commento dettagliato dei singoli articoli, mi limiterò a tre questioni che a me sembrano le più importanti, le più attuali; e quelle meglio faranno vedere l'evoluzione della Musica sacra durante il periodo di attuazione della Costituzione conciliare: la *Messa solenne*, il *repertorio musicale* e il *canto della Schola e del Popolo*. Tre argomenti che riassumono quasi tutti i problemi della Musica sacra.

²⁶ Bugnini A., *La Musica sacra*, in Antonelli F. - Fal-sini R. (Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia, Milano-Roma 1964, p.363.

²⁷ Gelineau J., *La Musica sacra*, in *Commento alla Costituzione sulla Liturgia*, 3a ed. Brescia 1965, p. 201.

²⁸ Moneta Caglio E., *Il Concilio Vaticano II e la Musica sacra*, in *Musica sacra* 88 (1964) 36.

1. — La Messa Solenne

La prima cosa che attira l'attenzione e che desta una certa meraviglia, nel leggere la Costituzione conciliare, è il modo non eccessivamente chiaro, con cui viene definita la «Liturgia solenne». Fino al Concilio era pacifico distinguere due classi di Messe: la Messa cantata (*in cantu*) e la Messa letta. «Si chiama Messa cantata se il sacerdote celebrante canta effettivamente le parti che le rubriche prevedono che siano cantate: altrimenti si chiama letta. Se la Messa cantata si celebra con l'assistenza dei sacri ministri, si chiama Messa solenne; se si celebra senza ministri sacri, si chiama cantata»²⁹.

L'articolo 113 della Costituzione non conserva più questa distinzione: è il primo grande passo nella evoluzione della Musica sacra.

Si sa che questo articolo, è stato oggetto di molte discussioni ed elaborazioni; forse è l'articolo più dibattuto di tutto il capitolo riguardante la Musica sacra. Basta confrontare il testo attuale col testo dello schema anteriore per convincersi dei cambiamenti sostanziali che vi sono stati apportati. Trascrivo perciò parallelamente i due testi: a sinistra quello dello schema anteriore³⁰, a destra il testo definitivo.

91. (*Liturgia sollemnis princi pem locum tenet*). «Forma nobilior celebrationis liturgica est Liturgia sollemnis, lingua latina celebrata, cum participatione populi. Ut autem fideles et scholae cantorum ad Liturgiam sollemniter celebrandam progressive ducantur, gradus ipsorum captui et condiciones accommodati statuuntur. Proinde sit Conferentiae Episcopalis in singulis proponere ut nonnulli lingua vernacula peragi possint, ad normam articuli 24 huius Constitutionis».

113. «Formam nobiliorem actio liturgica accipit, cum divina Officia sollemniter in cantu celebrantur, quibus ministri sacri intersint quaeque populus actuose participet. Quoad linguam adhibendam, servantur praecepta art. 36; quoad Missam art. 54; quoad Sacramenta, art. 63; quoad Officium divinum, art. 101»

Il nuovo articolo fu approvato con 2.106 *Placet* e 13 *Non placet*.

Confrontando ora i due testi, si vede subito che ci sono almeno due cambiamenti sostanziali: la scomparsa della Liturgia solenne e della lingua latina. Infatti nel testo definitivo non si parla più di «Liturgia solenne» come forma più nobile di Liturgia, inteso nel senso tradizionale e già stabilito nella citata Istruzione del 1958, ma semplicemente si afferma che l'azione liturgica acquista una forma più nobile quando i divini uffizi sono celebrati «solennemente» in canto. E' caduta così la distinzione tra la Messa cantata semplice e la Messa solenne.

La frase «*Lingua latina celebrata*» è stata tolta. In cambio c'è il richiamo all'articolo 36, che parla e della lingua latina e della lingua volgare. La scomparsa di questa semplice frase ha segnato la scomparsa del più grande capolavoro di tutti i secoli, che era la Messa solenne. Nella Messa solenne si riassumeva infatti quanto di più bello, di più artistico, di più santo fosse mai stato immaginato dal genio umano, per lodare il suo Dio. Forse quei 13 Padri conciliari che votarono *Non placet*, avevano previsto le conseguenze di quelle due *emendationes*: forse avevano intuito che, cadendo quelle poche semplici parole, cadevano secoli di storia liturgica e artistica. Presentando in aula le *emendationes*, mons. C. D'Amato diceva a questo proposito: «Dai Padri furono indicate soprattutto due cose: a) la convenienza che fosse ripresa qui la dottrina della Lettera enciclica *Mediator Dei* sulla «*praestantia*» della Liturgia solenne e b) la questione della lingua. Ci

²⁹ Istruzione sulla Musica sacra e la sacra Liturgia, (n. 3) 3 settembre 1958 in AAS (1958) 630-663. In seguito, per distinguere questa Istruzione da quella della S.C. dei Riti del 5 marzo 1967, la citerò solamente accennando all'anno di emissione.

³⁰ *Emendationes a Patribus conciliaribus postulate a commissione conciliari de sacra Liturgia examinatae et propositae*, X, caput VII schematis, De Musica sacra, Città del Vaticano 1963, p. 16.

sono di quelli che espressamente vogliono che sia tolta la clausola «*lingua latina celebrata*». Ci sono al contrario alcuni che domandano espressamente che sia mantenuta quella frase, anche se non sia necessario dirlo per la natura stessa della cosa. Alla Commissione *De Sacra Liturgia* sembrò più opportuno non proporre alcuna definizione della Liturgia solenne né esporre dettagliatamente la sua dottrina, specialmente per ragioni di brevità. Si omette la clausola «*lingua latina celebrata*», perché se ne tratta in un'altra sezione di questo articolo emendato. Con ciò non si intende ignorare i voti di quei Padri che vogliono che resti immutata la Messa solenne: infatti non si introduce nessun cambiamento in questo articolo. Solamente si aggiungono qui norme già approvate dai Padri in altro luogo. L'articolo fu approvato dalla Commissione con un solo voto contrario»³¹.

E così passò l'articolo che era destinato a produrre le maggiori innovazioni nel campo della Musica sacra. Nel secondo e terzo capitolo di questo lavoro vedremo le estreme conseguenze che questo fatto causò negli anni successivi.

Valga ancora un richiamo alla dottrina tradizionale della Chiesa: «La Messa solenne rappresenta la forma più nobile della celebrazione liturgica, nella quale la solennità dei riti, i ministri e la musica sacra manifestano la magnificenza dei divini misteri e inducono gli spiriti degli assistenti a una pia contemplazione di questi stessi misteri. E' necessario dunque sforzarsi perché i fedeli stimino questa forma di celebrazione come si deve e vi partecipino come è necessario»³².

E ancora: «La Messa dialogata non può sostituirsi alla Messa solenne, la quale, anche se è celebrata alla presenza dei soli ministri, gode di una particolare dignità per la maestà dei suoi riti e per l'apparato delle cerimonie»³³.

2. — Il repertorio della Musica sacra

Durante il Concilio molti musicisti si domandavano: «Il canto gregoriano resisterà alla riforma conciliare? Si dovrà mettere in museo il *Liber Usualis*». Domande più che giustificate, per le voci che correvano in certi ambienti; domande che lasciavano tutti perplessi.

Il Concilio rispose nel miglior modo che si poteva desiderare: «La Chiesa riconosce nel canto gregoriano il canto proprio della Liturgia romana e quindi esso deve, a parità di condizioni, avere il posto principale nelle azioni liturgiche»³⁴.

La Costituzione conciliare in questo si riallaccia logicamente alle decisioni dei sommi Pontefici, da Pio X che affermava: «Il canto gregoriano è il canto proprio della Chiesa romana, il solo canto che essa ha ereditato dagli antichi padri, che ha custodito gelosamente lungo i secoli... che, come suo, direttamente propone ai fedeli»³⁵, fino a Pio XII che ordinava: «Il canto gregoriano è il canto sacro proprio e principale della Chiesa romana. Perciò in tutte le azioni liturgiche, non solo si può usare, ma anche, a parità di condizioni, è da preferirsi agli altri generi di Musica sacra»³⁶.

Perciò Paolo VI, accogliendo in udienza i membri dell'Istituto Gregoriano di Parigi, poteva rassicurarli dicendo: «Forse alcuni di voi sono preoccupati per le applicazioni future della Costituzione sulla Musica sacra? Rileggano costoro le pagine di questo testo ammirabile, riguardante il canto liturgico, e pensiamo che resteranno pienamente soddisfatti»³⁷.

Infatti, rileggendo il testo conciliare riguardante il canto gregoriano c'è proprio da rimaner soddisfatti. L'affermazione è chiarissima. Pur senza scendere a dettagli che specificino i diversi generi del repertorio gregoriano, il decreto ribadisce la tradizione canora della Chiesa e proclama ancora una volta la validità di questo canto, che è il canto proprio della Liturgia romana.

E la Polifonia sacra? La domanda non è vana, se si pensa che, durante il Concilio, più d'uno aveva preparato il funerale per Palestrina, Gabrieli, Victoria e compagni. Da molte parti si erano levate voci contrarie alla Polifonia, come se si trattasse di un elemento non più valido per un'azione

³¹ Emendationes, l.c, p. 9.

³² Istruzione 1958, n. 26.

³³ Lett. Encicl. Mediator Dei, n. 100.

³⁴ Costit. Sacrosanctum Concilium, art. 116.

³⁵ Motu proprio Tra le sollecitudini, n. 3.

³⁶ Istruzione 1958, n. 16.

³⁷ Da L'Osservatore Romano, 6 giugno 1964.

liturgica.

La Costituzione conciliare anche in questo rispose pienamente ai desideri dei musicisti. «Si conservi con grande cura il patrimonio della Musica sacra»³⁸. Non solo; ma dopo di aver dichiarato che il canto gregoriano è il canto proprio della Liturgia romana, insiste ancora: «Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la Polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini Uffici, purché rispondano allo spirito dell'azione liturgica»³⁹.

A nessun musicista era passata per la mente l'idea che la Polifonia sacra non rispondesse allo spirito dell'azione liturgica. Oltre tutto questa era una verità già proclamata dai sommi Pontefici in diverse circostanze. «La polifonia classica assai bene si associa al supremo modello di ogni Musica sacra, che è il canto gregoriano, e per questa ragione meritò di essere accolta nelle funzioni più solenni della Chiesa. Dovrà dunque anch'essa restituirsi largamente nelle funzioni ecclesiastiche»⁴⁰. E ancora: «La Polifonia sacra si può usare in tutte le azioni liturgiche. Questo genere di musica sacra è più conveniente per le azioni liturgiche che si celebrano con maggior splendore»⁴¹. Il Concilio inoltre stabilisce che: «Si incrementi» con grande cura il patrimonio della Musica sacra⁴²; e che «si promuova con impegno il canto popolare religioso»⁴³. Nulla di nuovo. Già il Motu proprio di S. Pio X aveva notato che: «La musica più moderna è ammessa in chiesa, offrendo anch'essa composizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per nulla indegne delle funzioni liturgiche»⁴⁴. E Pio XII, a proposito del canto popolare, aveva insistito: «Vi esortiamo anche ad aver cura di promuovere il canto religioso popolare e la sua accurata esecuzione fatta con la conveniente dignità, potendo esso stimolare ed accrescere la fede e la pietà delle folle cristiane»⁴⁵; il canto popolare inoltre, «sebbene nelle Messe cantate con solennità non possa essere usato senza speciale permesso della Santa Sede, tuttavia nelle Messe celebrate senza solennità può mirabilmente giovare affinché i fedeli assistano al santo Sacrificio non tanto come spettatori muti e quasi inerti, ma accompagnando l'azione sacra con la mente e con la voce uniscano la propria devozione con le preghiere del sacerdote»⁴⁶; e finalmente la pressante esortazione: «Non possiamo perciò fare a meno di esortare vivamente a voler con ogni cura ed ogni sforzo favorire e promuovere questo canto popolare religioso nelle Vostre diocesi»⁴⁷.

3. — Il canto della Schola e del Popolo

La «*acinosa participatio*» dei fedeli all'azione liturgica è la nota più importante, la caratteristica dominante di tutta la Costituzione liturgica. Questo argomento è richiamato una trentina di volte⁴⁸; solo nel capitolo VI viene ribadito ben sette volte: La Musica sacra sarà tanto più santa quanto più favorisce la unanimità⁴⁹ l'azione liturgica riveste una forma più nobile quando è celebrata con la partecipazione attiva del popolo⁵⁰; i pastori di anime curino che in ogni azione sacra celebrata in canto, tutti i fedeli possano dare la loro partecipazione attiva⁵¹; non si esclude alcun genere di musica, purché assicurino la partecipazione attiva del popolo⁵²; si promuova con impegno il canto

³⁸ Costit. Sacrosanctum Concilium, art. 114.

³⁹ Ibidem, art. 116.

⁴⁰ Motu proprio Tra le sollecitudini, n. 4.

⁴¹ Istruzione 1958, n. 17.

⁴² Costit. Sacrosanctum Concilium, art. 114.

⁴³ Ib., art. 118.

⁴⁴ Motu proprio Tra le sollecitudini, n. 15.

⁴⁵ Lett. Encicl. Mediator Dei, n. 192.

⁴⁶ Lett. Encicl. Musicae Sacrae Disciplina, n. 16.

⁴⁷ Ibidem, n. 33.

⁴⁸ Cfr. art. 11, 14, 27, 28, 30, 33, ecc.

⁴⁹ Cost. Sacrosanctum Concilium, art. 112: «unanimitatem fovens».

⁵⁰ Ib., art. 113: «populus actuose participet».

⁵¹ Ib., art. 114: «actuosam participationem».

⁵² Ib., art. 116, che richiama l'art. 30: «ad actuosam participationem promovendam».

popolare religioso⁵³; che possano risuonare le voci dei fedeli⁵⁴; si dia il dovuto riconoscimento al canto di quei popoli che hanno una propria tradizione musicale⁵⁵; si compongano canti che favoriscano la partecipazione attiva di tutta l'assemblea dei fedeli⁵⁶.

Come si vede, il comune determinatore di tutta la Costituzione liturgica è la «*actuosa participatio*» dei fedeli all'azione liturgica; ed il capitolo riguardante la Musica sacra non fa eccezione alla regola generale, anzi ribadisce con maggior insistenza e con ricchezza di particolari il principio generale.

Eppure si stabilisce anche che si promuovano con impegno le Scholae cantorum; che si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della musica sacra⁵⁷.

Contraddizione? Equilibrisimo? Accomodamento? No! Sarebbe irriverente, oltre che illogico, arrivare a tali conclusioni, trattandosi di un documento tanto importante e solenne. Anche in questo, il Concilio non fa altro che ribadire le anteriori disposizioni pontificie: anzi spesso ne ripete le stesse parole.

E' nota la preoccupazione costante di S. Pio X perché tutto il popolo prendesse parte attiva all'ufficiatura mediante il canto⁵⁸. Questa sua assillante preoccupazione traspare non solo dai documenti ufficiali, ma anche da documenti dove maggiormente si può scorgere la sua sensibilità in questo settore dell'attività pastorale che caratterizzò il suo pontificato. «Oh! se si potesse ottenere che tutti i fedeli, come cantano le litanie lauretane e il *Tantum ergo*, così cantassero le parti fisse della Messa: il *Kyrie*, il *Gloria*, il *Credo*, il *Sanctus* e l'*Agnus Dei*; questa sarebbe per me la più bella delle conquiste della Musica sacra, perché i fedeli, prendendo parte veramente alla sacra Liturgia, conserverebbero la pietà e la devozione»⁵⁹.

Seguendo l'augusto invito del Papa, i più grandi ceciliani furono i maggiori propagatori della partecipazione attiva del popolo⁶⁰.

Anche Pio XII richiama spesso i fedeli alla *actuosa participatio* ai riti liturgici mediante il canto. Nella Lettera Enciclica *Mediator Dei* espone i motivi teologici e propone le soluzioni pratiche per questa partecipazione. Poi l'argomento viene codificato nella Istruzione della S.C. dei Riti del 3 settembre 1958. Anzitutto per «partecipazione attiva» si intende principalmente l'attenzione interna; questa partecipazione si manifesta per mezzo delle risposte o dei canti, per arrivare quindi alla partecipazione perfetta, che consiste nella partecipazione sacramentale⁶¹. Ma Pio XII proclama anche energicamente: «Si deve osservare ancora che sono fuori della verità e del cammino della retta ragione coloro i quali, tratti da false opinioni, attribuiscono a tutte queste circostanze tale valore da non dubitare di asserire che, omettendole, l'azione sacra non può raggiungere lo scopo prefissosi. Non pochi fedeli infatti sono incapaci di usare il "messale romano" anche se è scritto in lingua volgare. L'ingegno, il carattere e l'indole degli uomini sono così vari e dissimili che non tutti possono ugualmente essere impressionati e guidati da preghiere, da canti o da azioni sacre compiute in comune. I bisogni inoltre, e le disposizioni delle anime non sono uguali in tutti, né restano sempre gli stessi nei singoli»⁶².

La Costituzione Liturgica, nel capitolo VI, non distingue la partecipazione attiva interna da quella esterna, insistendo unicamente su quest'ultima: che l'assemblea partecipi al canto, che risuonino le voci dei fedeli, che i canti favoriscano la partecipazione attiva, ecc. Non è una dimenticanza: la

⁵³ Ib., art. 118: «cantus popularis religiosus sollerter foveatur».

⁵⁴ Ib., stesso art. «fidelium voces resonare possint».

⁵⁵ Ib., art. 119: «huic musicae aestimatio debita necnon locus congruus praebeatur».

⁵⁶ Ib., art. 121: «actuosam participationem totius coetus fidelium foveant».

⁵⁷ Ib., art. 114.

⁵⁸ Motu proprio Tra le sollecitudini: al n. 3 si tratta espressamente della partecipazione attiva, per mezzo del Canto.

⁵⁹ Lettera al Presidente della Società Veneta di S. Gregorio, in occasione del Congresso di Thiene, 10-13 ottobre 1893. Cfr. Ceriani G., *La Costituzione sulla Sacra Liturgia presentata ai fedeli*, Milano 1964, p. 236.

⁶⁰ Cfr. Casimiri R., *Cantantibus Organis*, Roma 1923, pp. 185 ss.; *Il Bollettino Ceciliano*, passim.

⁶¹ Istruzione 1958, nn. 22, ss.

⁶² Lett. Encicl. *Mediator Dei*, n. 100.

Costituzione tratta della partecipazione sacramentale in un altro articolo⁶³, come pure conserva il tradizionale concetto di partecipazione⁶⁴, adattabile all'età, condizione, genere di vita e cultura religiosa dei fedeli⁶⁵. Se fosse altrimenti, sarebbe stata introdotta nella Costituzione liturgica una idea rivoluzionaria e già condannata.

A parte le considerazioni letterarie sul testo conciliare, la stessa ragione ci insegna che, una celebrazione liturgica nella quale il popolo cantasse tutto e sempre, sarebbe una cattiva interpretazione del popolo, oltre che una contraddizione liturgica. Sarebbe un assurdo!

Il popolo partecipa alla Liturgia cantando, ma anche ascoltando, anche tacendo. Il «sacro silenzio» è considerato come uno dei momenti più intensi in una celebrazione liturgica⁶⁶.

Che la Costituzione conciliare non intenda assolutamente affidare al popolo tutte le parti cantate della Liturgia, appare chiaramente dall'articolo 114: «Si promuovano con impegno le Scholae cantorum, specialmente presso le chiese cattedrali».

Anche questo articolo si riallaccia stupendamente alle disposizioni della Santa Sede, emanate negli ultimi decenni. San Pio X, Pio XI, Pio XII e Giovanni XXIII si sono preoccupati, con pari zelo e impegno, perché tutte le chiese potessero avere una loro Schola cantorum. Giova ricordare i documenti più significativi, onde poter seguire poi con maggior chiarezza l'evoluzione della Musica sacra anche in questo importantissimo settore.

Si abbia cura di ristabilire, almeno presso le chiese principali, le antiche Scholae cantorum, come già s'è praticato con ottimi frutti in buon numero di luoghi.

Non è difficile al clero zelante di istituire tali Scholae perfino nelle chiese minori di campagna, anzi trova in esse un mezzo assai facile di adunare intorno a sé i fanciulli e gli adulti, con profitto loro e proprio ed edificazione del popolo⁶⁷.

«Le Cappelle musicali pure Noi qui raccomandiamo a chi spetta, come quelle che succedendo nel decorso dei tempi, alle antiche Scholae, per questo scopo furono istituite nelle Basiliche e nelle chiese maggiori affinché vi eseguissero specialmente la sacra polifonia... Riguardo alle Scholae dei fanciulli siano esse fondate non solo presso le chiese maggiori o le cattedrali, ma anche presso le chiese minori e parrocchiali»⁶⁸.

«Innanzitutto datevi cura perché nella chiesa cattedrale e, in quanto dalle circostanze è consentito, nelle maggiori chiese della vostra giurisdizione, ci sia una distinta Schola Cantorum. Dove poi non si possono avere le Scholae Cantorum né si può adunare un conveniente numero di Pueri cantores, si concede che un gruppo di uomini e di donne o fanciulle, in luogo a ciò destinato posto fuori della balaustra, possa cantare i testi liturgici della Messa solenne»⁶⁹.

«Sono degne di lode le sollecitudini che muovono uomini saggi e lavoratori, a procurare che le Scholae cantorum siano tenute in onore e, dove siano decadute o languiscono, siano chiamate a nuova vita. Non lieve sarà la fatica, ma altrettanto numerosi saranno i frutti che se ne ricaveranno, a maggior gloria di Dio e per il progresso della vita cristiana»⁷⁰.

Il Concilio, quasi a corollario di tutta la legislazione anteriore e senza considerare necessario scendere a particolari, dichiara semplicemente: «Si promuovano diligentemente le Scholae cantorum». I Padri evidentemente non hanno creduto necessario di dover precisare ulteriormente quali siano i doveri della Schola, né di precisare che persone ne possano far parte, né quali siano i

⁶³ Cost. Sacrosanctum Concilium, art. 55: «Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla Messa, per la quale i fedeli ricevono il Corpo del Signore»

⁶⁴ Ib., art. 19: «la partecipazione attiva dei fedeli, sia interna che esterna».

⁶⁵ Ib., id.

⁶⁶ Cost. Sacrosanctum Concilium, art. 30: «Sacrum quoque silentium suo tempore servetur».

⁶⁷ Motu proprio Tra le sollecitudini, n. 27.

⁶⁸ Cost. Ap. Divini Cultus, nn. 5 e 6.

⁶⁹ Lett. Encicl. Musicae Sacrae Disciplina e Decr. SRC. nn. 3964, 4201, 4231. Cfr. pure Lett. Encicl. Mediator Dei, parte IV, n. 2, e Istruzione 1958, n. 99.

⁷⁰ Giovanni XXIII, Chirografo Jucunda Laudatio, a mons. I. Anglés in occasione del 50° della fondazione del Pont. Istit. di Musica Sacra (8 dicembre 1961).

compiti della Schola nelle azioni liturgiche. Neppure, e molto meno, condannano il sistema vigente di affidare alla Schola l'esecuzione di interi brani polifonici durante la Liturgia. Anzi nello stesso articolo dichiarano: «Si conservi e si incrementi con grande cura il patrimonio della Musica sacra»⁷¹.

Non senza motivo nello stesso articolo si aggiunge ancora: «I Vescovi e gli altri pastori d'anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto tutta l'assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva, a norma degli art. 28 e 30».

Molto importante il richiamo all'art. 28: «Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza».

Norma di valore essenziale! L'assemblea liturgica, espressione visibile del Corpo mistico di Cristo, si presenta come un insieme vivo e organico, gerarchizzato nei suoi membri. E' propriamente il canto che mette in risalto il ruolo distinto dei singoli componenti dell'assemblea liturgica. Così, quando essi cantano, dal contenuto stesso e dalla forma del loro canto, si manifestano le loro diverse funzioni, e in questa diversità viene manifestata l'unità del Corpo della Chiesa.

Si tratta di un principio imposto dalla natura stessa della Liturgia. Si tratta di una norma rispettata da sempre.

«Allo stesso modo in cui noi tutti non formiamo se non un solo corpo, così pure nella chiesa non si deve udire che una sola voce. Parla il lettore? E' lui solo a parlare, e persino il vescovo che presiede ascolta in silenzio. Canta il salmista? E' lui solo a salmodiare. Ma quando tutti rispondono al suo canto, è come se una sola voce uscisse da una sola bocca»⁷².

L'assemblea liturgica è immagine ed espressione del Corpo di Cristo. Naturale quindi che ci sia un capo, che presiede e riassume i voti di tutti; e che ci siano dei membri vivi, che si esprimono ciascuno secondo la propria personalità.

«Tali azioni appartengono all'intero Corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione»⁷³.

Da questi principi scaturisce la natura gerarchica e comunitaria della Liturgia. Da qui il carattere proprio di ogni partecipante: Presidente, diacono, ministranti, lettori, commentatori, Schola cantorum, organista, strumentisti, popolo. Ognuno compiendo tutto e soltanto ciò che è di sua competenza!

Volendo precisare meglio i compiti della Schola e quelli dei fedeli, potremmo ancora specificare, usando sempre le stesse parole della Costituzione Conciliare:

1. La Schola deve conservare e incrementare il patrimonio della Musica sacra»⁷⁴, eseguendo durante le celebrazioni liturgiche i capolavori musicali ereditati dai secoli passati e le composizioni di autori contemporanei «chiamati a coltivare la Musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio»⁷⁵;
2. I fedeli a loro volta, parteciperanno attivamente all'azione liturgica con «le acclamazioni, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché con le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo». Partecipano inoltre ascoltando e tacendo⁷⁶.

Sembra tutto facile e logico, invece le relazioni tra la Schola e l'assemblea dei fedeli costituiranno la maggior fonte di difficoltà durante la fase di attuazione delle prescrizioni conciliari.

⁷¹ Costit. Sacrosanctum Concilium, art. 114.

⁷² S. Giovanni Crisostomo, Omelia 36 in II Cor.; PG 61, 315.

⁷³ Cost. Sacrosanctum Concilium, art. 26.

⁷⁴ Ib., art. 114.

⁷⁵ Ib., art. 121.

⁷⁶ Ib., art. 30.

Cap. II LA MUSICA SACRA DOPO IL CONCILIO

«La Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia, promulgata da Paolo VI alla chiusura della seconda sessione del Concilio Vaticano II, il 4 dicembre 1963, apre una nuova epoca nella storia della vita liturgica»¹.

Il passaggio dall'epoca anteriore, l'epoca tridentina, alla seguente, l'epoca del Vaticano II, è avvenuto nel breve periodo di sei anni. E' questo uno dei periodi più interessanti anche per la storia della Musica sacra: periodo funesto di distruzioni irreparabili, per alcuni; periodo di primaverili speranze e di valide realizzazioni, per altri. Comunque è incominciata una nuova epoca anche per la Musica sacra.

Come ogni periodo di transizione, anche questo manifesta caratteristiche contrastanti: entusiasmi e delusioni, proposte e reazioni, equilibri e intemperanze.

Per seguire e descrivere l'evoluzione giuridica e le realizzazioni pratiche della Musica sacra in questo complesso e travagliato periodo, dividerò il capitolo in due parti. Nella prima studierò l'evoluzione giuridica della Musica sacra seguendo i vari documenti ufficiali emanati dalla Santa Sede, nel periodo di tempo che va dal 4 dicembre 1963, data della promulgazione della Costituzione liturgica, fino al 30 novembre 1969, entrata in vigore del nuovo *Ordo Missae*. Nella seconda parte invece indicherò sommariamente i risultati pratici degli stessi documenti.

Sguardo generale. — Come ho già fatto per la Costituzione conciliare De Sacra Liturgia, così anche per questa Istruzione, darò prima una breve presentazione a forma di riassunto, per soffermarmi poi più ampiamente nei punti che mi sembrano di maggior interesse, importanza e attualità.

L'Istruzione *Musicam Sacram* consta di un Proemio e di nove capitoli.

Nel Proemio si riconosce espressamente che «le nuove norme circa l'ordinamento dei riti e la partecipazione attiva dei fedeli hanno suscitato alcune difficoltà riguardanti la Musica sacra e il suo compito ministeriale. E' sembrato utile quindi risolvere tali difficoltà anche per mettere meglio in luce alcuni principi posti dalla Costituzione sulla sacra Liturgia»².

L'Istruzione non intende raccogliere tutta la legislazione sulla Musica sacra, ma ha soltanto lo scopo di fissare le norme principali che sembrano più necessarie «in questo momento». Quindi si avverte che è passibile di futuri cambiamenti. Inoltre l'Istruzione si prefigge solo di continuare e completare la precedente Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti riguardante la esatta applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia³.

Da molti, e da molto tempo, si desiderava avere una definizione ufficiale della «Musica sacra». L'Istruzione ce la offre all'art. 4: «Musica sacra è quella che, composta per la celebrazione del culto divino, è dotata di santità e di bontà di forme». Prima di tutto quindi la Musica sacra dev'essere vera musica, arte vera: semplici esercizi di armonia o di contrappunto mai potranno essere considerati come Musica sacra; né melodie o composizioni mancanti di un minimo di arte e di ingegno potranno presumere di essere presentati come Musica sacra. Sarebbe una contraddizione in termini! Inoltre questa musica dev'essere composta espressamente per la celebrazione del culto divino. Con poche parole sono risolti molti problemi.

Infatti si discuteva molto sul concetto di «Musica sacra», sull'essenza della stessa. Perfino l'intestazione della presente Istruzione: *La Musica nella sacra Liturgia* offrì l'occasione per concludere che la musica non è sacra per sé, ma che diventa tale solo per integrazione con i testi e i riti liturgici⁴. Che non fosse questa l'intenzione di coloro che prepararono l'Istruzione appare

¹ Antonelli F., o.c., p. 9.

² Istr. *Musicam Sacram*, n. 2.

³ Ibidem, n. 3.

⁴ Cfr. Borello G., in *Atti del Convegno insegnanti di Musica nei Seminari*, Assisi, 10-13 settembre 1967, p. 17 (litografato).

lampante dalle prime due parole *Musicarti sacrarti*. Inoltre la stessa locuzione si ripete nel titolo di tre capitoli e in una ventina di articoli⁵. E' impossibile pensare che la presente Istruzione possa mettersi in contraddizione con la Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia, che nel capitolo sesto, tratta precisamente della «Musica sacra»⁶. Non pochi musicologi e anche alcuni musicisti negano la legittimità della distinzione sacro-profano, in quanto l'opera d'arte è tale, se perfetta, in se stessa, indipendentemente dalla sua destinazione specifica⁷, ma Jorse anche qui si tratta di stabilire il valore dei termini. Ad ogni modo non ci può essere alcun dubbio che, fin dall'inizio del cristianesimo, ci fu sempre una netta distinzione tra musica «spirituale» o meno, tra musica «pia» o «turpe» o «meretricia»⁸.

Oltre che sulla sacralità della musica, il titolo dell'Istruzione si presta anche all'interpretazione erronea, che nella stessa Istruzione si tratti della musica in un'ottica esclusivamente liturgica: difatti è detto semplicemente: «*La Musica nella sacra Liturgia*».

In realtà il testo tratta anche dell'intervento della musica nelle paraliturgie, o, più esattamente, fuori delle funzioni liturgiche: nel culto in genere e anche nelle semplici azioni sacre⁹.

La stessa definizione di *Musica sacra*, data dall'Istruzione nell'art. 4, si è prestata a interpretazioni esagerate e certamente non volute. Infatti, se noi confrontiamo le qualità della Musica sacra secondo il Motu Proprio *Tra le sollecitudini* di san Pio X e quelle enunciate dalla presente Istruzione, vediamo che qui ne manca una. Nel Motu proprio si dice: «La Musica sacra deve possedere nel grado migliore le qualità che sono proprie della Liturgia, e precisamente la santità e la bontà delle forme, onde sorge spontaneo l'altro suo carattere, che è l'universalità»¹⁰. Nell'Istruzione invece si afferma che è Musica sacra quella che «è dotata di santità e di bontà di forme»¹¹. Da qui si giunse ad affermare che la Musica sacra non sarà più dotata del carattere di universalità: ché l'Istruzione non le riconosce queste caratteristiche¹². Probabilmente si tratta di una conclusione esagerata, se non addirittura di un abbaglio. Infatti è pacifico che la bellezza è sempre universale, anche se espressa in stili o maniere diverse. Si tratta, in ultima analisi, di intendere il valore del termine «universale».

Sempre nell'articolo 4, vengono elencati i diversi generi di Musica sacra: canto gregoriano, polifonia sacra antica e moderna, musica sacra per organo e altri strumenti e canto popolare¹³. Importantissima l'innovazione apportata a proposito del Canto popolare: ora il canto popolare viene distinto in «liturgico» e «religioso». E' la prima volta che il canto popolare assurge alla categoria di canto liturgico. Anteriormente era stato ammesso nella Liturgia solo in via eccezionale, in determinate circostanze e con ben stabilite limitazioni¹⁴. Con questa Istruzione invece il canto popolare è ammesso nella Liturgia, a parità di diritto con gli altri generi di Musica sacra.

Nel primo capitolo dell'Istruzione si danno alcune norme generali, ribadendo anzitutto principi

⁵ Cap. V: *La Musica sacra nella celebrazione dei Sacramenti*; Cap. VIII: *La Musica sacra strumentale*; Cap. IX: *Le Commissioni per La Musica sacra*; e i nn. 1, 3, 4 (ter), 9 (bis), 12, 25, 46, 51, 52 (bis), 53 (bis), 54, 61, 68, 69. L'argomento è trattato esaurientemente da Moneta Caglio E., // *concetto di Musica sacra*, in *Musica sacra*, 92 (1968) 5 ss.

⁶ Costit. *Sacrosanctum Concilium*, *Caput VI: De Musica sacra*.

⁷ Tra gli altri Strawinsky, Staein, Busoni. Cfr. HERZFELD F., *Tù y la Mùsica* (trad. de Biosca F.M.), Barcellona, pp. 315 e 349; Maione R., *Pretesti di Letteratura Musicale*, Roma 1966, pp. 150 ss.

⁸ Ef., 5, 19 «canticis spiritualibus»; S. Agostino, Ep. 101 *ad Memoriam*, in PL 33, 369: «musicam piam»; S. Giovanni Cris., PG 55, 156: «meretricia cantica»; Clemente Alessandrino, PG 9, 311: «musica impudica, insana».

⁹ Cfr. l'interessante studio di Noirot M., *Appunti di Legislazione liturgico-musicale*, Roma 1968, pp. 78 s.

¹⁰ Motu Proprio *Tra le sollecitudini*, n. 2.

¹¹ Istr. *Musicarvi Sacrarti*, n. 4, a.

¹² Moretti C, *Musica e canto nella Liturgia*, Padova 1968, p. 23: «Questa nota dell'universalità che, prima del Concilio, restringeva i suoi orizzonti all'ambito dell'influenza della civiltà latino occidentale (canto gregoriano, polifonia classica, musica organistica...), oggi è resa più autentica non solo dal clima ecumenico».

¹³ Istr. *Musicam Sacram*, n. 4, b. Qui l'Istruzione del 1967 riprende quasi letteralmente l'altra Istruzione del 1958, n. 4.

¹⁴ Cfr. Il nuovo *Ordo* della Settimana santa, del 16.11.1955, nel quale si permette che, durante la Processione della Domenica delle Palme, il popolo possa cantare anche il *Christus vincit*, o altro inno in onore di Cristo Re.

già enunciati in altri documenti: L'azione liturgica riveste una forma «più nobile» quando è celebrata in canto¹⁵; ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito, è di «sua competenza»¹⁶; la Chiesa non esclude nessun genere di Musica sacra, purché dotata delle qualità necessarie¹⁷.

Un'altra novità viene introdotta dall'art. 7 nelle azioni liturgiche cantate, poiché si stabiliscono vari gradi secondo le parti che effettivamente vengono cantate, tra la forma più solenne, più completa, nella quale tutto ciò che richiede il canto viene di fatto cantato, e la forma più semplice, nella quale non si usa il canto. Questo principio generale, e nuovo nella Liturgia cantata, sarà specificato più dettagliatamente negli articoli 29, 30, 31 della stessa Istruzione. Si tratta di un importante principio che però, nell'attuazione pratica, potrebbe portare anche alla scomparsa della Liturgia cantata.

Il capitolo secondo dell'Istruzione *Musicam Sacram* è forse il più importante, dal punto di vista della evoluzione della Musica sacra, giacché tratta dei partecipanti alle celebrazioni liturgiche e involge le relazioni che intercorrono tra la Schola e il popolo. Perciò lo commenterò ampiamente parlando dei compiti della Schola e della partecipazione dei fedeli al canto. Così pure il capitolo terzo: il *canto nella celebrazione della Messa*, sarà oggetto di un articolo a parte.

I due capitoli seguenti della Istruzione trattano rispettivamente del canto nell'Ufficio divino¹⁸ e nella celebrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, in particolari azioni sacre dell'anno liturgico, nelle sacre celebrazioni della parola di Dio e nei pii esercizi¹⁹. Si tratta di norme che sono ancora in continua evoluzione: argomenti vasti e complessi, ma che non tratterò direttamente in questo studio.

Sesto capitolo: «Quale lingua usare nelle azioni liturgiche celebrate in canto, e come conservare il patrimonio di Musica sacra». L'argomento sarà svolto parlando del repertorio della Musica sacra.

Il capitolo settimo stabilisce i criteri che devono seguire gli esperti nel tradurre i testi liturgici in lingua volgare e i musicisti nel comporre nuove melodie per tali testi. L'articolo 60 prevede che «le nuove melodie per i testi in lingua volgare hanno certamente bisogno di un periodo di esperienza per poter raggiungere sufficiente maturità e perfezione»; mette però in guardia perché non si facciano nelle chiese esperimenti che disdicano alla santità del luogo, alla dignità dell'azione liturgica e alla pietà dei fedeli.

Il capitolo ottavo tratta della Musica sacra strumentale. Richiama norme e principi già stabiliti da documenti anteriori e soprattutto dalla Costituzione liturgica²⁰.

L'ultimo capitolo tratta delle Commissioni per la Musica sacra.

A) LA SCHOLA E L'ASSEMBLEA

«Voi comprendete quanto grande e vera sia l'utilità; anzi la necessità del servizio che prestate alla Chiesa. Oggi un campo vastissimo si apre alle vostre attività. Noi preghiamo per voi, per le vostre Cappelle e per quanti curano con tanto amore il vostro gusto musicale e la vostra formazione cristiana». Così parlava il Papa Paolo VI, rivolgendosi ai partecipanti alla IX Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali tenutasi a Loreto²¹.

Le parole del Papa portarono molto conforto a quanti continuavano ancora a credere alla utilità delle Scholae cantorum nella Liturgia postconciliare: quelle parole hanno certamente infuso nuovo

¹⁵ Istr. *Musicam Sacram*, n. 5; Cost. *Sacrosanctum Concilium*, art. 113.

¹⁶ Istr. n. 6 e Cost. art. 28.

¹⁷ Istr. n. 9 e Cost. art. 112 e 116.

¹⁸ Istr. *Musicam Sacram* nn. 37-41

¹⁹ Ibidem, nn. 4246.

²⁰ L'argomento sarà ripreso nell'art. IV del Cap. III.

²¹ *L'Osservatore Romano*, 14-15 aprile 1969, p. 1, col. 2. In molte altre circostanze Paolo VI ha manifestato la sua paterna simpatia per i componenti delle Scholae cantorum o per i *Pueri cantores*. Particolarmente significativo il discorso che rivolse ai componenti della Cappella Musicale Pontificia, celebrando per loro la Messa il 12 marzo 1964, festa di S. Gregorio. Disse tra l'altro: «Vi diremo che la vostra presenza alle cerimonie delle Congregazioni generali del Concilio ha dato a queste grandi e solenni adunanze un tono di spiritualità e di bellezza che le ha veramente fatte apprezzare assai di più a tutti i Vescovi di questa terra». Cfr. *Cappella Sistina*, 1 (1964), 27.

coraggio a quanti avevano gettate le armi, di fronte al «nuovo corso» che stava per prendere la Musica sacra.

Forse, tra alcuni anni, potrà sembrare incredibile il dissidio sorto immediatamente dopo il Concilio tra musicisti e liturgisti, a motivo delle diverse interpretazioni che si davano alle disposizioni della Costituzione sulla sacra Liturgia. Dissidio tra principi liturgico-pastorali ed esigenze estetico-musicali, tra patrimonio tradizionale della musica sacra e nuove composizioni approntate frettolosamente per la nuova Liturgia, tra uso della lingua latina e della lingua volgare: soprattutto dissidio sorto per definire i compiti della Schola cantorum e la partecipazione al canto dell'Assemblea²².

Molte Scholae Cantorum entrarono in crisi: non poche addirittura scomparvero. «Furono lasciate in abbandono o perché ritenute ormai un inutile e dispendioso ingombro, bastando il canto del popolo, o perché i componenti mal si rassegnavano al ridimensionamento del loro servizio e non comprendevano l'importanza dei nuovi compiti»²³.

Alle Scholae Cantorum venivano rivolte le più gravi e ingrate accuse: di usurpare a proprio esclusivo vantaggio il canto della comunità liturgica, di sovrapporsi all'assemblea dei fedeli, di essere una roccaforte di tradizioni sorpassate, di mantenere in Chiesa un tipo di cultura borghese paragonabile alle vetrate, alle cortine e ai tendaggi; perfino i componenti delle Scholae venivano derisi come allegri sfaccendati o psicopatici in cerca di un «hobby»²⁴.

Basti un solo esempio, che per la serietà dell'arti-colista e per l'autorità della rivista che ospito lo scritto, produsse una forte e penosa impressione nel pubblico: «Dopo che il coro si è isolato ad unità autonoma, sia sfruttando il terreno del popolo, sia col suo repertorio esclusivamente destinato a professionisti, la musica è diventata un elemento perturbatore. (Se qualcuno si stupisce di tale asserzione) assista allora a messe con musica come fedele e non soltanto come amatore di musica: in tal caso chi non è sconcertato da questa pompa esteriore senza anima? Cosa significa ancora, in questa atmosfera da concerto, il culto pubblico del Corpo mistico di Cristo? Poiché non di rado dei professionisti eseguono queste messe con musiche soltanto per vivere, vi è il pericolo che ciò diventi spesso attività che anche non ha niente a che fare con l'estetica. Che il Concilio abbia trattato di musica è un avvenimento, un ammonimento, un avvertimento»²⁵.

Naturalmente, e per buona sorte della Musica sacra, non tutti la pensavano così. Anzi la maggioranza dei liturgisti e dei musicisti cercavano il punto di congiunzione nel comune servizio all'opera di Dio, nella desiderabile armonia tra Coro e Assemblea. «È necessario che i musicisti e liturgisti collaborino in un'opera comune. I musicisti riconoscano che la loro arte si inserisce nella Liturgia di cui è un'ausiliare importante; i liturgisti riconoscano che non possono trascurare la musica, col pericolo di fare opera vana, cadendo in realizzazioni senza valore. La Liturgia non può dimenticare la musica, che ne assicura la integrità»²⁶.

Per ottenere la desiderata riconciliazione, l'Istruzione *Musicam Sacram* ha delineato chiaramente i principi generali, i diritti ed i doveri dei singoli partecipanti alla Liturgia. Coro e Assemblea trovano il loro punto di unione nel *munus ministeriale* al quale ambedue sono chiamati nell'azione liturgica.

L'Istruzione dedica tutto il capitolo secondo ai «Partecipanti alle celebrazioni liturgiche»; in

²² Cfr. Stefani D., *L'Istruzione della S.C. dei Riti «Musicam Sacram»*, in *La Costituzione sulla sacra Liturgia*, Torino Leumann, 1967, p. 1000; L. Agustoni, *La lingua delle celebrazioni in canto e la conservazione del patrimonio di musica sacra*, in *Musica sacra e azione pastorale*, Torino-Leumann, 1967, pp. 128-129, dove si oppone il «pensiero dei musicisti» al pensiero della Chiesa.

²³ Stefani D., l.c.

²⁴ Hameline J.Y., *L'arte del coro liturgico*, in *L'Arte del popolo celebrante*, Torino-Leumann 1967, 91-96: *L'arte del coro*, in *Musicae sacrae ministerium*, 4 (1967) 56-60, Un'idea di questo clima si ricava leggendo: DOMENICO BARTOLUCCI *Tutta la colpa è dei musicisti*, in *Bollettino Ceciliano* 59 (1964) 98-111.

²⁵ Schmidt E., *Il popolo cristiano al centro del rinnovamento liturgico*, in *La Civiltà Cattolica* 115 (1964), vol. I, pp. 120-131.

²⁶ Belliard N., in *Musique et Liturgie* 13 (1961) 2-3.

altre parole, ai diversi compiti delle singole persone o gruppi, che partecipano ad un'azione di culto.

«Il sacerdote presiede la santa assemblea in persona di Cristo. Le preghiere che egli canta o dice ad alta voce devono essere da tutti ascoltate religiosamente»²⁷.

Notiamo, di passaggio, come si può benissimo partecipare alla azione liturgica anche solo «ascoltando religiosamente». Il principio enunciato in questo articolo, deve valere in tutti i casi; non escluso naturalmente anche l'«ascolto religioso» di un brano musicale eseguito dalla Schola.

L'articolo seguente, richiamandosi all'art. 14 della Costituzione liturgica, ribadisce il concetto che la natura stessa della Liturgia richiede la partecipazione attiva dei fedeli.

L'Istruzione *Musicam sacram* distingue tre forme di partecipazione: interna, esterna e interiore²⁸. D'accordo sulle prime due: la terza partecipazione può sembrare superflua. Ma non lo è.

La partecipazione attiva dei fedeli all'azione liturgica dev'essere prima di tutto interna: «per essa i fedeli conformano la loro mente alle parole che pronunziano o ascoltano, e cooperano con la grazia divina»²⁹. E' l'applicazione della mente a ciò che si sta facendo: la retta disposizione dell'anima alla grazia.

La partecipazione esterna si riferisce invece ai gesti e all'atteggiamento del corpo, alle acclamazioni, alle risposte, al canto³⁰. Evidentemente codesta partecipazione esterna è la meno perfetta e può benissimo sussistere senza la retta disposizione dell'anima; nel qual caso risulterebbe del tutto inutile ai fini spirituali.

La partecipazione «interiore» invece si riferisce all'attenzione con cui si ascolta ciò «che i ministri o la Schola cantano». La distinzione non è mia; è esposta nello stesso articolo 15. Mi meraviglia invece che nessuno finora (almeno degli autori che conosco) abbia sottolineato questo genere di partecipazione. Si distingue dalla partecipazione interna, in quanto può anche prescindere sia dalla retta disposizione dell'animo, come pure dalla cooperazione con la grazia divina. Può prescindere anche dalla partecipazione esterna, con la quale non può essere confusa. E' importante sottolineare come la Istruzione applichi la partecipazione «interiore» solamente all'ascolto di quello che i ministri o la Schola «cantano». E' quindi una partecipazione al canto. Partecipazione che può scaturire da un interesse momentaneo, da una impressione estetica, da una emozione sentimentale. Per meglio distinguerla, potrebbe essere chiamata partecipazione «umana», psicologica, intellettuale, estetica. Con molta ragione insiste l'Istruzione perché: «Si educino inoltre i fedeli a saper innalzare la loro mente a Dio attraverso la partecipazione interiore, mentre ascoltano»³¹.

Compito della pastorale liturgica: insegnare ai fedeli che, ascoltando un brano di musica, molto più che in un concerto, anche in chiesa si può innalzare la mente alle cose sante. Ne si dica che non si va in chiesa per ascoltare un concerto di musica. Siamo tutti d'accordo: tutti sappiamo che non si celebra la Messa per offrire ai cantori l'occasione di fare sfoggio delle loro voci, né ai musicisti di presentare al pubblico le loro opere. Solo un fanatico potrà affermare che «la musica da chiesa è un mezzo ipocrita per ricercare il piacere dei sensi durante l'ufficio di un culto stabilito per combatterli»³².

Questo non c'entra affatto! Ma pure tutti sappiamo che la Messa non si celebra per dare l'occasione al popolo di gridare alcune canzonette, con la convinzione che più grida e più partecipa. Il valore spirituale dell'arte non è una ipotesi, ma una realtà!

«L'esperienza dimostra che, se uno chiede, anche a dei sacerdoti, in che cosa consiste la partecipazione attiva del popolo alla liturgia, egli ottiene spesso una risposta che menziona

²⁷ Istr. *Musicarti Sacram*, n. 14. Questo stesso concetto è pure espresso nella Costit. *Lumen Gentium*, art. 33; fu già affermato dal Concilio di Trento (Sess. 22) e dalla Lett. Enc. *Mediator Dei*, n. 40.

²⁸ Istr., n. 15 ab. Ovviamente il testo latino indica solo la «participatio interior participatio exterior interiore participationem». La distinzione tra partecipazione interna e interiore è una bella trovata della traduzione italiana. Tale distinzione però è *CUM FUNDAMENTO IN RE*.

²⁹ Ib., 15 a.

³⁰ Ib., 15 b.

³¹ Istr. *Musicam Sacram*, n. 15.

³² *Voltaire's Note-books*, a cura di Th. Bestermann, Genève 1952, vol. II, p. 257.

unicamente l'esecuzione collettiva di preghiere e canti. E' proprio passare "à coté" della questione, accontentandosi, a nome della pastorale, di una semplice "facciata". Se bastasse rispondere ad alta voce e cantare, per aver veramente "partecipato" alla Messa, sarebbe ben facile, ed ognuno sarebbe contento a poco prezzo! Invece, ciò che vuole per noi la Chiesa nella liturgia è infondere in tutti i cuori "i sentimenti stessi di Cristo" (Fil. 2,5), specialmente quando rinnova il suo Sacrificio o quando ci attira alla lode di suo Padre. Le risposte ed i canti debbono essere soltanto l'espressione esterna di quell'unione spirituale di ognuno alla preghiera della Chiesa: *mens nostra concordet voci nostrae*, come rammentava San Benedetto, e come deve dire senza tregua il clero, senza accontentarsi di una facile apparenza di unanimità che non cambierebbe per niente i cuori»³³.

Il culmine della *actuosa participatio* consiste evidentemente nella partecipazione sacramentale. «Ci sarebbe piaciuto ritrovare qui siccome l'argomento veniva trattato quel che aveva espresso così bene Pio XII a proposito dei diversi gradi di partecipazione, di cui, il più elevato è, per ciò che riguarda la Messa, la comunione eucaristica al Santo Sacrificio: questa, infatti, suppone lo stato di grazia (dunque l'inserzione effettiva nel Corpo Mistico di Cristo) ed anche la retta intenzione; cioè il desiderio di permettere a Cristo l'applicazione del frutto del suo Sacrificio eucaristico per trasformarci di più in Lui. Questa idea che figura nel documento soltanto a proposito della "schola", al n. 23 e avrebbe fornito, se fosse stata esplicitamente applicata qui a tutta l'assemblea, una indicazione più interessante per i pastori, incaricati di spiegare ai fedeli che cosa si deve intendere in primo luogo quando si tratta di "partecipazione"»³⁴.

Passando a trattare più particolareggiatamente della partecipazione attiva all'azione liturgica per mezzo del canto, bisogna prima di tutto richiamarci al principio generale enunciato dalla Costituzione liturgica: «*Quisquis agat quod ad ipsum pertinet*»³⁵. Il principio generale, che riguarda tutte le persone che prendono parte all'azione liturgica, ha valore particolarmente quando si deve trattare di quello che spetta alla Schola e di quello che spetta all'Assemblea dei fedeli.

Non si tratta di un dilemma: o Schola o Assemblea! Se si ponesse così il problema, si distruggerebbe l'unità dell'azione liturgica. Ma neppure si può dire indiscriminatamente: Schola e Assemblea. Si tratta infatti di diverse mansioni, pur nel comune *munus ministeriale*. La Schola è una cosa e l'Assemblea è un'altra: unite, ma non confuse. Come non si confondono le mansioni del celebrante con quelle del diacono, anche se spesso sono simili e perfino intercambiabili entro certi limiti, (in quanto spesso il celebrante deve fare ciò che spetterebbe al diacono), così anche le mansioni del Coro e dell'Assemblea sono simili, intercambiabili, ma però sempre ben distinte e determinate. Altrimenti sarebbe semplicemente superfluo continuare a parlare della Schola: basterebbe accennare a un qualsiasi gruppo guida»³⁶.

a) *Quello che tocca alla Schola* I compiti della Schola vengono enumerati negli articoli 19-26 della Istruzione.

«A seguito delle norme conciliari riguardanti la riforma liturgica, il suo compito (della Schola) è diventato di ancor maggior rilievo e importanza»³⁷.

In certo senso la Schola è stata retrocessa di grado. Prima del Concilio, infatti, era considerata

³³ Noiroi M., I.c, pp. 85-86.

³⁴ Noiroi M., I.c, p. 86.

³⁵ Costit. *Sacrosanctum Concilium*, art. 28.

³⁶ L'Istruzione considera, sul piano pratico, come sinonimi i tre termini: «Coro», «Cappella musicale», «Schola cantorum». Basta leggere l'art. 19 per convincersene. Si sa che, storicamente e anche praticamente, si possono distinguere le tre istituzioni. Per «Coro» s'intende qualunque gruppo di cantori scelti per eseguire brani a più voci (generalmente a voci dispari); per «Schola Cantorum» s'intende un gruppo di cantori che serve in chiesa durante i servizi religiosi, senza distinguere se le voci siano pari o dispari; finalmente le «Cappelle musicali» sono Scholae di maggior perfezione artistica, a servizio di una chiesa molto importante (Basiliche romane, Loreto, Assisi, Milano, Venezia), celebri per vetustà e nobiltà di tradizioni: prima fra tutte la Cappella Sistina. Generalmente i documenti pontifici non fanno distinzione tra Schola e Cappella. Un accenno particolare alle Cappelle si trova nella Cost. Ap. *Divini cultus*, art. V., e nella presente Istruzione; oltre che nei discorsi del Papa. E' per conseguenza priva di valore l'opinione di coloro che obiettano contro le Cappelle, pel semplice fatto che la Costituzione Liturgica non ne parla.

³⁷ Art. 19: «maioris momenti et ponderis».

come facente parte del Clero³⁸. Con la nuova legislazione invece è considerata parte dell'Assemblea. Ma solo apparentemente si tratta di una «declassazione». Ora la Schola non fa «le veci» del coro ecclesiastico, quasi per delega, ma agisce per virtù propria, esercita il suo *ministeriwn liturgicum*³⁹ in forza del diritto acquisito col carattere battesimale⁴⁰.

La Schola deve:

- curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canto, e
- favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto⁴¹.

Ecco, in poche parole, i vari compiti della Schola.

Prima di tutto eseguire le parti sue proprie. Non si può negare alla Schola questo diritto; è istituita, infatti, proprio per questo. E' parte dell'Assemblea, ma i suoi compiti sono distinti.

Il Concilio ha stabilito che: «*Thesaurus Musicae sacrae summa cura servetur et joveatur*⁴². Non si conserva il tesoro musicale, come altri tesori, custodendolo negli archivi o nei musei. La musica è veramente musica, solo quando viene eseguita. Alle Scholae quindi l'obbligo e l'onore di conservare codesto tesoro, mediante l'esecuzione.

«Se dobbiamo ammettere volentieri che la conservazione del patrimonio musicale della Chiesa non deve essere la prima tra le preoccupazioni dei pastori di anime, questo non significa che questi debbano considerare come una semplice clausola stilistica la legge che impone loro di cooperare attivamente a quella salvaguardia. Al contrario, debbono mettere tutto in opera affinché il popolo a loro affidato, che ha diritto a partecipare ad un culto di Dio che sia il più degno possibile del suo oggetto, possa ugualmente usufruire, per la sua devozione propria, di quanto è stato precisamente composto per portarlo a meglio far suoi i sentimenti espressi dalla Chiesa unita al suo Mistico Sposo nei riti sacri»⁴³.

Per questo l'Istruzione prevede che le Cappelle musicali, esistenti presso le Basiliche, cattedrali, monasteri e altre chiese maggiori, siano conservate «con regolamenti propri» riveduti e approvati dall'Ordinario, per una celebrazione delle azioni sacre in forma più sontuosa⁴⁴. Probabilmente questo articolo non piacerà a molti assertori della «povertà liturgica»; corrisponde invece pienamente alle tradizioni religiose di tutti i popoli, allo stesso istinto religioso dell'uomo che si sforza di dare a Dio il meglio di quanto possiede. Corrisponde al programma enunciato da san Pio X, di «pregare in bellezza»!

La Schola curerà l'esecuzione delle parti sue proprie, «secondo i vari generi di canto»⁴⁵.

Da tutti i documenti ufficiali risulta chiaro che, per vari generi di canto, s'intende sia il canto gregoriano, come la polifonia sacra antica e moderna⁴⁶. Per conseguenza la Schola potrà tranquillamente eseguire, oltre al canto gregoriano, anche i pezzi di polifonia antica e moderna, scritti espressamente per essere eseguiti dal coro. Facendo questo non priverà minimamente il popolo dei suoi diritti di partecipare alla Liturgia. Anzi renderà la stessa Liturgia più sentita, più varia, più degna del suo fine.

Non può non recare sorpresa, quando si vede che questo articolo viene interpretato diversamente, forzando il senso letterale e lo stesso spirito dell'articolo, come quando si vuol intendere per «generi musicali», le diverse forme di canto⁴⁷. Si tratta di cose ben distinte e, in questo

³⁸ Motu Proprio *Tra le sollecitudini*, nn. 12-13.

³⁹ Costit. *Sacrosanctum Concilium*, art. 29: «vero ministerio liturgico funguntur».

⁴⁰ Martimort A.G. - Picard F., *Liturgie et musique* (Coli. *Lex orandi*, 28), Parigi 1959, p. 117.

⁴¹ Istr. *Musicam Sacram*, n. 19.

⁴² Costit. *Sacrosanctum Concilium*, art. 114.

⁴³ Noirot M., *o.c.*, p. 89.

⁴⁴ Istr. *Musicam Sacram*, n. 20.

⁴⁵ *Ibidem*, n. 19.

⁴⁶ Cfr. Motu Proprio *Tra le sollecitudini*, nn. 3-6; Istruzione del 1958, n. 4; Lett. Encicl. *Musicae Sacrae*, cap. III; in particolare la Cost. *Sacrosanctum Concilium*, art. 116: «Alia genera Musicae sacrae praesertim vero poliphonia».

⁴⁷ «Quando la Instructio parla di generi musicali usa questo termine in senso non strettamente formale. Quindi per

caso, è impossibile interpretare diversamente.

Un dubbio. Si potrà applicare ciò che, nell'art. 20 della Istruzione *Musicam sacram*, si dice a proposito delle Cappelle musicali, anche alle Scholae esistenti in altre chiese e che fino ad oggi furono rette da propri regolamenti? Credo che si possa rispondere senz'altro affermativamente, sia per l'analogia giuridica con le Cappelle, sia per il diritto acquisito in virtù della consuetudine⁴⁸.

2) Secondo compito della Schola è quello di: «favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto».

L'esperienza dimostra che il popolo canta di più e meglio in quelle chiese dove esiste una buona Schola: si crea una certa atmosfera propizia al canto, si sviluppa quell'entusiasmo che predispone all'armonia delle voci. Inoltre un grande merito delle Scholae (purtroppo spesso dimenticato) è quello di proporre le nuove melodie che, poi, in breve tempo, saranno apprese ed eseguite da tutti i fedeli. Al contrario, dove non esiste una Schola, generalmente si canta poco, si canta male, o non si canta affatto. Da quanto si è detto sopra, sul compito della Schola di «eseguire le parti sue proprie», risulta evidente che non si potranno ridurre i suoi interventi unicamente a: «guidare e sostenere il canto dell'assemblea: risposte al celebrante, al diacono, al salmista per mezzo di acclamazioni, ritornelli al salmo graduale, alle preghiere, alle litanie», o alternarsi col popolo, o cantare da sola quelle parti che risultano troppo difficili per il popolo⁴⁹. Un cantore qualunque, al microfono, è più che sufficiente per questa bisogna.

I compiti della Schola evidentemente sono altri. Però... «deve favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto».

La Schola favorisce la partecipazione attiva dei fedeli nel canto in tante maniere e anche cantando all'unisono col popolo. Le maniere più nobili, più utili, più confacenti al carattere della stessa Schola potrebbero essere le seguenti: la Schola propone l'antifona che poi sarà ripetuta dal popolo come ritornello, e si alterna cantando i versetti in musica polifonica⁵⁰; la Schola aggiunge le voci di accompagnamento alla melodia eseguita dal popolo⁵¹; la Schola ripete in polifonia un canto già eseguito dal popolo⁵². Ma sempre, mi pare, bisogna rispettare il carattere proprio della Schola e non confonderlo con l'assemblea.

Nel sopracitato discorso ai partecipanti alla rassegna delle Cappelle musicali, Paolo VI propone ancora un altro scopo alle Scholae: «La Chiesa attende da voi, dilette figli, la creazione di nuove espressioni artistiche, la ricerca di forme musicali nuove, non indegne del passato, mediante le quali i complessi corali non abbiano a sostituire il popolo nella preghiera liturgica, ma al contrario ne aiutino e ne sostengano l'attiva partecipazione»⁵³.

E' difficile immaginare quali potranno essere queste nuove espressioni e nuove forme musicali. Ai compositori il compito di trovarle. Purtroppo, in questi ultimi anni, furono sperimentati molti nuovi canti, ma spesso con esito negativo. Non mancano però alcuni esempi validi di una nuova forma musicale, che potrà rispondere pienamente sia alle esigenze della pastorale liturgica, sia ai canoni della vera arte musicale⁵⁴.

"generi" possiamo intendere: la litania, la salmodia alternata con l'antifona, la salmodia "in directum", il re-sponsorio, le acclamazioni, l'innodia. Appunto secondo questi generi sarà distribuito il canto che spetta più propriamente o alla Schola o al popolo»: STEFANI D., *La Schola cantorum*, in *Musica sacra e azione pastorale*, p. 67

⁴⁸ Noirot M., *Le*, p. 47 ss. Mi pare che in questo caso si verificano tutte e tre le condizioni per legittimare la consuetudine liturgica: la comunità capace (anche in una parrocchia, la Schola rappresenta tutta la comunità), il tempo requisito (spesso si tratta di consuetudini centenarie o memorabili), e la *rationabilitas* (si tratta infatti di consuetudini che, fino a ieri, erano *iuxta legem*, e che oggi non sono *contra legem*).

⁴⁹ Stefani D., *La Musica sacra*, in *La Costituzione sulla Liturgia*, o.c., p. 765.

⁵⁰ E' il sistema più usato attualmente dalla Cappella Sistina, sia nel canto del *Kyrie*, *Agnus*, etc, come nel canto dell'Introito e del Comunio. Il contrasto crea varietà, e il popolo sente la bellezza della polifonia.

⁵¹ In ambienti piccoli questo sistema produce ottimi effetti; in ambienti vasti evidentemente è superfluo, se non nocivo.

⁵² E' innegabile che, almeno nel nostro ambiente, il popolo sente che è festa, quando il coro interviene con la polifonia.

⁵³ *L'Osservatore Romano*, 14-15 aprile 1969, Lc.

⁵⁴ Sono interessantissimi, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista pastorale, molti brani di Bartolucci a versi alternati tra pezzi polifonici e antifone gregoriane, come pure i corali di Schroeder, pure alternati tra il coro che canta a voci scoperte e il popolo che risponde con accompagnamento d'organo.

3) Brevemente altri articoli che riguardano la Schola.

L'Istruzione raccomanda ancora, facendo eco ai documenti anteriori, che: «Un Coro o una Cappella musicale o una Schola cantorum si abbia e si promuova con cura, specialmente nelle cattedrali e altre chiese maggiori, nei seminari e negli studentati religiosi; Scholae, benché modeste, è opportuno istituirle anche presso le chiese minori»⁵⁵.

Per quanto riguarda i componenti della Schola l'Istruzione richiama le disposizioni della precedente Istruzione del 1958. La Schola può essere composta da uomini e fanciulli, da soli uomini, da soli fanciulli, e da uomini e donne⁵⁶. La Schola può essere anche composta da sole donne⁵⁷. Questa è una novità liturgica. E' conseguenza della mutata fisionomia della Schola, che adesso non è più considerata come parte del clero, ma facente parte dell'assemblea.

In quanto alla collocazione della Schola, si raccomanda che, «tenendo conto della disposizione di ogni chiesa, sia collocata in modo che: a) chiaramente appaia la sua natura: che essa cioè fa parte dell'assemblea dei fedeli e svolge il suo particolare ufficio; b) sia facilitata l'esecuzione del suo ministero liturgico; c) sia assicurata a ciascuno dei suoi membri la comodità di partecipare alla Messa nel modo più pieno, cioè attraverso la partecipazione sacramentale. Quando poi la Schola cantorum comprenda anche delle donne, sia posta fuori del presbiterio»⁵⁸.

Anche quanto l'Istruzione dice a proposito della formazione musicale, liturgica e spirituale dei cantori, non costituisce una novità⁵⁹.

E' degno di particolare attenzione l'art. 21 della presente Istruzione. Si tratta di una norma di grande utilità, che risolve il problema del canto in quelle funzioni liturgiche nelle quali non può prendere parte la Schola, o per quelle chiese che non dispongono di una Schola. «Si provveda, specialmente dove non si abbia la possibilità di istituire neppure una Schola modesta, che ci siano almeno uno o due cantori, convenientemente istruiti, che propongano almeno dei canti semplici per la partecipazione del popolo e guidino e sostengano opportunamente i fedeli nell'esecuzione di quanto loro spetta. E' bene che ci siano cantori anche per quelle celebrazioni alle quali la Schola non può partecipare e tuttavia nelle chiese che hanno una Schola devono svolgersi con una certa solennità, e perciò con il canto»⁶⁰.

Il Cantore è un nuovo personaggio che appare nella Liturgia, o piuttosto è il ripristino dell'ufficio di Salmista, che ormai era scomparso. Già nell'Istruzione *Inter Oecumenici* si accennava a questo ufficio: «I Chierici esercitano frequentemente l'ufficio liturgico del proprio ordine, cioè del diacono, suddiacono, dell'accollito, del lettore, e, inoltre, quello di commentatore e cantore»⁶¹.

Finalmente una esortazione per tutti, sacerdoti e ministri di ogni grado, perché, nelle parti spettanti al popolo, uniscano la propria alla voce di tutta l'assemblea⁶². Naturalmente questa esortazione è rivolta anche alla Schola, la cui voce sempre rimane la più qualificata e la più possente.

b) *Quello che tocca all'Assemblea*. «Non c'è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni, di un'assemblea che, tutta esprime con il canto la sua pietà e la sua fede»⁶³.

Verissimo! Tutti abbiamo sperimentato la verità di questa asserzione. La storia è piena di esempi celebri: da Sant'Agostino: «Quante lacrime versate, ascoltando i canti della tua Chiesa.»⁶⁴ a Paul Claudel che, entrando in chiesa casualmente al canto del *Magnificat*, sente il bisogno di

⁵⁵ Istr. *Musicam Sacram*, n. 19 a, b. Cfr. anche: TRA LE SOLLECITUDINI, n. 25; Cost. Ap. *Divini Cultus*, 12; Lett. Encicl. *Musicae Sacrae*, 37; Istruzione del 1958 n. 99, 100; etc.

⁵⁶ Istr. *Musicam Sacram*, n. 22.

⁵⁷ Ibidem, id.

⁵⁸ Istr. *Musicam Sacram*, n. 23.

⁵⁹ Ib., n. 24. Cfr. anche Istruzione 1958, n. 97; Motu proprio *Tra le sollecitudini*, n. 14; Lett. Encicl. *Musicae Sacrae*, 33-37, etc.

⁶⁰ Istr. *Musicam Sacram*, n. 21.

⁶¹ Istr. *Inter Oecumenici*, n. 13, b.

⁶² Istr. *Musicam Sacram*, n. 26. E' richiamato il numero 48 b dell'Istruzione *Inter Oecumenici*: «Le parti dell'Ordinario possono essere cantate o recitate dal celebrante insieme col popolo, o con i cantori».

⁶³ Istr. *Musicam Sacram*, n. 16.

⁶⁴ *Confessiones*, Libr. IX, 6; X, 33.

inginocchiarsi, e piange e crede e gode nell'incontro della sua anima con Dio⁶⁵.

Etimologicamente «Liturgia» significa: azione del popolo⁶⁶. Per sua stessa natura quindi, la Liturgia richiede la partecipazione piena e totalitaria dell'assemblea: partecipazione manifestata anche per mezzo del canto.

Il popolo deve cantare! Non è solo un suo diritto; è un suo preciso dovere.

L'Istruzione riassume in due classi gli interventi del popolo nel canto: acclamazioni e risposte, antifone, salmi e inni.

Si potrebbe aggiungere un terzo: saper ascoltare.

In nessuna assemblea liturgica dovrebbe mancare il minimo di partecipazione del popolo al canto, almeno mediante le risposte al celebrante o ai ministri. «La partecipazione attiva comprende prima di tutto le risposte ai saluti del sacerdote e dei ministri»⁶⁷.

E' incredibile come in molte assemblee liturgiche, nelle quali il popolo partecipa al canto comune, non sappia rispondere con entusiasmo al saluto del celebrante, ma che vi risponda appena con un confuso mormorio. Se si pensa all'entusiasmo e alla spontaneità con cui la gente partecipa a un comizio o a un festival, non rimane da concludere che, in questo campo della Liturgia, c'è tutto da fare. Eppure sarebbe stato logico incominciare proprio da qui, prima ancora di accusare la Schola, come fosse l'usurpatrice dei diritti del popolo! Le risposte al sacerdote (E con il tuo spirito!), che dovrebbero vibrare come un caldo saluto; gli *Amen*, che dovrebbero risuonare come potenti ratifiche delle preghiere, spesso si riducono a uno sbiadito, inconsistente e indifferente sussurro.

E con le risposte, le acclamazioni. Le acclamazioni (Alleluia!, Gloria a te, Signore!, ecc.) sono per loro natura delle grida, delle parole ritmiche concise e incisive: musicalmente sono invece, almeno nel nostro ambiente, le parti meno curate. E non solo musicalmente.

Analogamente le «Preghiere litaniche». Lo stesso termine, che richiama alla mente le «litanie laure-tane» cantate con tanto entusiasmo e a voce piena nei bei mesi di maggio della nostra giovinezza, ci fa pure ricordare la bellezza del canto che si snoda naturalmente in un gradevole alternarsi tra un coro e l'altro, o tra la Schola e il popolo. Non si potrebbe immaginare una forma musicale più appropriata per attirare i fedeli al canto. In un dialogo serrato, il popolo può scandire facilmente la formula che gli spetta, senza nessuna difficoltà né per impararla, né per eseguirla. Purtroppo, invece, le formule litaniche della Messa (Kyrie, Signore pietà) sono generalmente recitate⁶⁸.

Le acclamazioni, le risposte e le formule litaniche sono i canti più antichi della Liturgia: anzi si possono considerare come formule proprie di qualunque assemblea religiosa.

Vengono poi, come canti propri del popolo, le Antifone, i Salmi e gli Inni.

Anche il canto delle antifone è antichissimo: appare in occidente durante il secolo IV. Al principio si trattava di una specie di ritornello con testo biblico, col quale i fedeli rispondevano al coro dei cantori durante l'esecuzione dei salmi e degli inni⁶⁹.

Le forme tradizionali di cantare i Salmi sono tre: diretto o continuo, antifonico o alternato, e responsoriale⁷⁰.

Oggi è rimasta in vigore quasi solamente la forma responsoriale. A questo proposito dice giustamente mons. I. Anglés: «E' necessario che nella nostra epoca la forma del canto sacro per il popolo in chiesa non sia sempre la forma di canto responsoriale, come si pretende tante volte, facendo sì che un solista canti un versetto di un salmo, ed il popolo risponda solo con un ritornello. Attualmente tutti i fedeli sanno leggere, ed è facile poter tenere in mano un libro col testo dei salmi,

⁶⁵ Claudel P., *Contacts et circonstances*, preso da *Musica Sacra*, 90 (1966) 20.

⁶⁶ Schmidt H., *Introductio in Liturgiam Occidentalem*, p. 34.

⁶⁷ Istr. *Musica Sacram*, n. 16 a.

⁶⁸ Tra le acclamazioni più antiche, ideate in forma litanica, si possono ricordare le famosissime del *Christus vincit... Tu illum adiuva*. Si trovano già in un codice di Soissons, copiato nel 783, col ritornello anche in lingua romana rustica (Tu lo juva). Cfr. ANGLÉS I., *Il canto dei fedeli nella Liturgia romana*, Roma 1968 (dattiloscritto), p. 20. Per l'importanza del *Kyrie eleison*, vedi Lc, pp. 46 ss.

⁶⁹ Ferretti P., *Estetica gregoriana*, Roma 1934, pp. 288 s.

⁷⁰ Ib., pp. 137 ss.

o degli altri cantici»⁷¹.

Un'altra forma musicale, propria del canto del popolo, è il canto degli Inni. La forma di inno, "introdotta prima nella liturgia cristiana orientale, fu ammessa nella Liturgia latina dal IV secolo. Sant'Ambrogio di Milano è considerato come il padre degli inni in occidente"⁷².

Gli Inni, le cui strofe ritmiche vengono cantate sempre con la stessa melodia, possono essere paragonati alla canzone popolare tradizionale. Questo dovrebbe essere il genere più usato nel canto popolare ammesso nella Liturgia. Al contrario, è del tutto assente nelle nuove forme preparate per il popolo. Forse i musicisti stanno attendendo che i poeti preparino testi validi. Anche molte melodie tradizionali, potrebbero essere benissimo applicate a inni in lingua volgare.

Finalmente, sempre nello stesso articolo 16 della Istruzione, si dice: «Con una adatta catechesi e con esercitazioni pratiche si conduca gradatamente il popolo ad una sempre più ampia, anzi fino alla piena partecipazione a tutto ciò che gli spetta».

Il fine voluto dalla riforma liturgica sarà raggiunto solamente quando, in tutte le chiese del mondo, il popolo sarà in grado di cantare tutte le parti che gli spettano nella Liturgia e che per se stesse dovrebbero essere cantate. Solo allora non ci saranno più problemi tra la Schola e l'Assemblea: allora ci sarà invece una santa emulazione, sviluppandosi il canto nella maniera più svariata.

B) LA MESSA IN CANTO

L'intero capitolo terzo dell'Istruzione Musicarti sacrali tratta del canto nella celebrazione della Messa. E' normale che l'Eucaristia, culmen et fons della Liturgia, abbia una parte notevole nella trattazione. Allo scopo del mio studio questa è la parte più importante, per dimostrare l'evoluzione della Musica sacra durante il periodo postconciliare, con particolare, e quasi esclusivo riguardo alla Messa.

Coerentemente con gli articoli precedenti, nei quali si era dichiarato che «l'azione liturgica riveste una forma più nobile quando è celebrata in canto»⁷³ e che non c'è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di un'assemblea che, tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede⁷⁴; nell'art. 27 si stabilisce che, specialmente nelle domeniche e nei giorni festivi, «si preferisca la forma della Messa in canto, anche più volte nello stesso giorno».

Logico: se la Messa in canto è la forma più nobile, deve farsi soprattutto nei giorni di festa, quando c'è maggior partecipazione di fedeli; e se è la forma più festosa, non dovrà limitarsi a una sola al giorno, ma a quante più sia possibile.

Già in queste disposizioni si può ravvisare un cambio impressionante del modo di concepire la Messa in canto. Finora infatti era normale che, anche nelle maggiori solennità, ci fosse solamente una Messa cantata nello stesso giorno: la principale, chiamata anche spesso la «Messa grande»⁷⁵. Ora invece si prospetta la possibilità che varie, e anche tutte le Messe che si celebrano in una chiesa in giorno festivo, siano solennizzate con il canto.

«Rimane in vigore la distinzione tra Messa solenne, Messa cantata e Messa letta. Tuttavia vengono proposti per la Messa cantata dei gradi di partecipazione ecc.»⁷⁶.

Non è vero che tutto rimane come prima: ci saranno dei cambiamenti enormi.

Dal punto di vista del canto, è superflua la distinzione della Messa in solenne o semplicemente cantata: la musica ci ha sempre la stessa parte. La Messa solenne si distingue solo per la presenza di ministri sacri, cioè diacono e suddiacono, o del solo diacono. Ma in questo caso la distinzione è sostanziale, in quanto che, i vari gradi di partecipazione al canto, che vengono enumerati successivamente, non valgono per la Messa solenne: nella Messa solenne bisognerà continuare a

⁷¹ Anglés I., o.c., p. 5.

⁷² Thomas P., *Storia del Canto gregoriano*, Roma (come manoscritto), pp. 40 ss.

⁷³ Istr. *Musicam Sacram*, n. 5.

⁷⁴ Ib., n. 16.

⁷⁵ Veramente in alcuni paesi (per esempio nel Guatemala) esisteva da tempo immemorabile l'uso di cantare più messe nello stesso giorno.

⁷⁶ Istr. *Musicarti sacram*, n. 28.

cantare tutte le parti, secondo la legislazione anteriore⁷⁷.

Per ciò che riguarda la Messa cantata, per motivi pastorali, vengono proposti dei gradi. I commentatori non sono concordi sul nome da darsi a questi gradi. L'Istruzione li chiama «gradi di partecipazione», sia al n. 10 che al n. 28. Ma «in realtà non sono gradi di partecipazione. Perché al n. 6 si parla di parti che richiedono di loro natura il canto: non per la partecipazione»⁷⁸. Neppure sembra giusto chiamarli gradi di solennità, giacché creerebbe confusione di termini: e potrebbe darsi che si considerasse più solenne quella Messa nella quale si canta di più⁷⁹. Per il solo motivo di chiarezza si possono chiamare «forme di celebrazione»: si tratta, infatti, di diverse forme, o maniere, di usare il canto durante la Messa.

Secondo l'Istruzione del 1958, si chiama Messa cantata quella nella quale «di fatto il celebrante canta le parti da cantarsi prescritte dalle rubriche»⁸⁰. Questa distinzione vale ancora, in quanto nella prima forma (grado) di Messa in canto, che rappresenta il minimo e che sempre deve usarsi quando si adattano le altre forme, si richiede che il celebrante canti: il saluto, l'orazione, le acclamazioni al Vangelo, l'orazione sulle offerte, il prefazio con il dialogo, la dossologia finale del Canone, il *Pater noster* con la prece dente ammonizione e l'embolismo, il *Pax Domini*, l'orazione dopo la comunione e le formule di congedo. Insomma il celebrante deve cantare tutte le parti a lui proprie, meno l'Epistola, il Vangelo e la Preghiera dei fedeli⁸¹.

Nella prima e più semplice forma di Messa in canto, la partecipazione canora dei fedeli dovrà manifestarsi attraverso le risposte cantate ai Saluti del celebrante, alle acclamazioni, ai dialoghi del prefazio e nelle formule di congedo: inoltre nel canto del *Sanctus* e del *Pater noster*. Si tratta di una Messa in canto ridotta al minimo, conservando il canto a quelle sole parti che per la loro importanza o per la loro natura lo richiedono. Tuttavia non si tratta di una forma di ripiego, povera o banale: questa forma rimane sempre viva ed esprime efficacemente la partecipazione comunitaria.

E' da sottolinearsi, a questo punto, che in ogni Messa in canto, si deve effettivamente cantare il *Sanctus* e il *Pater noster*. Il canto del *Sanctus* non dovrebbe mancare in nessuna Messa, almeno per non rendere vana o ridicola l'esortazione del celebrante: «cantiamo a una sola voce». In quanto al *Pater noster*, canto riservato fin dai tempi di san Gregorio Magno esclusivamente al sacerdote, e che attualmente può essere cantato anche dal popolo, è preferibile usare le melodie riportate dal Messale, a meno che non si preferisca la melodia chiamata «mozarabica», con il ritornello *Amen* cantato dai fedeli ad ogni deprecazione del celebrante. «Questa melodia respira ancora oggi un tono di canto sacro e religioso della folla, come nessuna altra melodia del *Pater noster* delle diverse liturgie europee antiche»⁸².

Nei due seguenti articoli dell'Istruzione (art. 30 e 31) vengono proposti altri due gradi (o forme)

⁷⁷ A proposito dell'uso dell'aggettivo «solenne» in questa Istruzione, Mons. Noirot nota molto argutamente: «Ma qui il nostro testo fa ulteriormente uno strano uso dell'aggettivo "sollemnis", adoperandolo spesso in un significato non tecnico ed ornandolo qualche volta di una infinità di sfumature. Un solo esempio: nello stesso paragrafo (n. 28) in cui viene rammentato il significato liturgico della parola, troviamo, alcune righe dopo questa precisazione, l'espressione "missae celebrationem cantu sollemnioem reddere": questo comparativo deve evidentemente essere preso qui nel senso volgare (Cfr. nn. 4445 e già ai nn. 8, 11, ecc.); al n. 10 è ancora in un altro senso che va inteso *iuxta dierutn coetuumque sollemnitatem*». Cfr. Noirot, o.c., p. 91, nota 28.

⁷⁸ Cfr. Agustoni L., Il canto nelle varie forme di celebrazione della Messa, in Musica e canto nella liturgia, Padova 1968.

⁷⁹ Pallini S., in Due parole fra noi, II serie, 1 (1968) 20, li chiama gradi di concretizzazione.

⁸⁰ Istr. De musica sacra et sacra liturgia, della S.R.C., del 3 settembre 1958, n. 3.

⁸¹ Istr. Musicam sacram, n. 29. Sostanzialmente questo articolo corrisponde all'art. 25 dell'Istruzione del 1958. Però si può precisare al riguardo che: «la gradualità in senso pedagogico evolutivo portare i fedeli dal mutismo al dialogo e al canto non è l'unica interpretazione del concetto di grado. Parliamo di gradualità pensando al tempo, alla pazienza, alle piccole conquiste successive che portano comunità anche piccole, o principianti, a esprimersi col canto secondo il primo grado; ma intendiamo questo non come ciò che è elementare, bensì come ciò che è fondamentale. Il concetto di grado implica la molteplicità e varietà di celebrazioni: se è vero che la perfezione non è quando si canta tutto, ma quando tutto ciò che richiede il canto viene di fatto cantato, allora anche una comunità capace della forma più perfetta può celebrare secondo forme (o gradi) intermedi, a seconda della maggiore o minore ampiezza che si attribuisce al canto». Sobrero G., Il canto nella celebrazione della Messa, in Musica sacra e azione pastorale, Torino-Leumann, 1967.

⁸² Anglés I., oie.,/p. 55.

di Messa cantata. Dal momento che questi gradi devono essere accoppiati al primo, e che si possono usare integralmente o anche solo parzialmente col primo, mi pare che sarebbe bastato aver proposto il primo grado, come indispensabile per considerare «cantata» una Messa, e aver lasciato libertà di scelta per gli altri casi. Comunque «il secondo grado comprende: a) il *Kyrie*, il *Gloria* e l'*Agnus Dei*; b) il *Credo*; c) l'orazione dei fedeli. Il terzo grado comprende: a) i canti processionali di ingresso e di comunione; b) il canto interlezionale dopo la lettura o l'Epistola; c) l'Alleluia prima del Vangelo; d) il canto d'offertorio; e) le letture della Sacra Scrittura, a meno che non si reputi più opportuno proclamarle senza canto»⁸³.

Alcune semplici osservazioni, per meglio comprendere l'evoluzione della Musica nel canto della Messa e prevedere i successivi sviluppi nell'ordinamento definitivo degli stessi canti.

E' scomparsa la distinzione classica di canti dell'Ordinario e canti del Proprio. Dal lato musicale scompare, per conseguenza la cosiddetta «Messa in musica». Musicalmente per «Messa» si intendevano le cinque parti dell'Ordinario: *Kyrie*, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus* e *Agnus Dei*. Queste cinque parti formavano un unico complesso, un'unica forma musicale (dai polifonisti fino ai compositori moderni) rendendo spesso famoso il nome di un autore, per la sua «Messa»⁸⁴.

Dopo di aver esposto i «gradi» di partecipazione al canto, l'Istruzione passa a delineare alcune norme di esecuzione. Anzitutto viene riconfermato l'indulto, o l'uso «legittimamente vigente in alcuni luoghi», di sostituire con altri testi i canti d'ingresso, d'offertorio e di comunione, che si trovano nel Graduale, purché tali canti convengano con il particolare momento della Messa, con la festa e il tempo liturgico. Questa concessione, e più ancora la legittimazione dell'uso, offre la possibilità di introdurre tale uso anche in altri luoghi; ciò che, in breve tempo, produrrà anche un radicale cambiamento nei canti del Proprio.

E' riconosciuta una particolare importanza al canto interlezionale. «Si deve eseguire mentre tutti stanno seduti e in ascolto e anzi, per quanto è possibile, con la partecipazione dell'assemblea»⁸⁵.

Oggi il salmo interlezionale ritorna ad assumere la sua forma primitiva di salmo responsoriale: un versetto ripetuto dal popolo a mò di ritornello, e altri versetti cantati da un solista o dal coro. Se non mi sbaglio, questa è la prima e la più valida innovazione apportata, nel campo musicale, dalla riforma postconciliare.

Altra innovazione, introdotta dalla presente Istruzione e che avrà ripercussioni imprevedibili nella Musica sacra, è la maggior libertà di scelta dei canti, specialmente dei canti di entrata, offertorio e comunione. Dal rigore con cui prima era prescritto di eseguire i canti proposti dal Graduale romano, fino al punto che, se all'offertorio o alla comunione si voleva eseguire un mottetto o qualunque altro canto, si doveva prima cantare l'antifona proposta, si passa ora ad una certa libertà di scelta, fino quasi al punto di poter prescindere dai canti proposti dal Graduale. L'innovazione, entrata timidamente per mezzo di questo articolo, sarà portata alle conseguenze nel nuovo «*ordo Missae*», come vedremo più avanti.

Non ci sono norme tassative riguardo ai canti riservati alla Schola o da cantarsi da tutta l'assemblea. Solamente consigli: è bene che l'assemblea partecipi, per quanto è possibile, ai canti del Proprio⁸⁶; i canti che costituiscono l'Ordinario della Messa, se sono cantati su composizioni

⁸³ Istr. *Musicam Sacram*, nn. 30 e 31.

⁸⁴ «E poiché i vari pezzi, susseguendosi, vengono a dar luogo ad un'unità complessiva, analoga, in certo modo, alla Suite, alla Sonata o Sinfonia, al Poema Sinfonico in più parti, ecc., è chiaro che non solo bisogna evitare urti fra un pezzo e l'altro, ma deve anche esserci un ordine, un piano architettonico, che metta i singoli pezzi in rapporto reciproco sulla base della varietà nell'unità. Nella Messa bisogna regolare il carattere dei vari canti, in modo da renderne armonica la successione; se no il senso di peso, di stanchezza, è inevitabile in chiesa come al concerto od in teatro». BAS G., *Trattato di Forma Musicale*, Milano 1965, p. 157.

⁸⁵ Istr. *Musicam Sacram*, n. 33.

⁸⁶ Istr. *Musicam Sacram*, n. 33. - Canto d'ingresso: «Può avere anche testo diverso da quello del messale, perché se non si è in grado di cantare il testo proprio e dato che non è una parte obbligatoria per avere la Messa in canto, è meglio eseguire un canto appropriato, che leggere dei testi». Offertorio: «Se omissio, può suonare l'organo. Viene elencato quasi per ultimo, perché se non ha luogo la processione offertoriale, viene a cadere la sua funzionalità». Comunione: «Può avere anche testo diverso da quello del messale. L'organo può opportunamente interludere o, se si omettesse il canto, farne le veci». Agustoni L., O.C., p. 65.

musicali a più voci, possono essere eseguiti dalla Schola nel modo tradizionale, purché il popolo non sia totalmente escluso dalla partecipazione al canto⁸⁷; il *Credo* è preferibile che sia cantato, ordinariamente, da tutta l'assemblea⁸⁸; *all'Agnus Dei* è bene che il popolo partecipi, almeno con l'invocazione finale.

Come si vede, nessuna prescrizione tassativa: semplici consigli, che saranno diversamente interpretati, secondo l'indole, la formazione e l'educazione di ciascun responsabile della direzione dell'assemblea. Desta meraviglia lo zelo con cui fu dichiarata la guerra alle *Scholae cantorum*, dal momento che sempre rimaneva la possibilità di accordare, in tanta libertà, il canto della Schola e la partecipazione dei fedeli. Più ancora si rimane sorpresi pensando al numero ridottissimo di Messe alle quali prendeva parte la Schola. In alcune chiese importanti, cattedrali o conventuali, la Schola partecipava in media a una Messa su cento. Se ci si fosse preoccupati prima di regolare la partecipazione dell'assemblea a quelle Messe nelle quali non si cantava affatto, per poi riformare le Messe cantate dalla Schola, si sarebbero evitate tante difficoltà e si sarebbero risparmiati molti danni alla Musica sacra.

C) DOCTRINA ET EXEMPLO

Anche la S. Congregazione dei Seminari si è interessata dell'aggiornamento nella formazione liturgica dei seminaristi, pubblicando la «*Instructio de Sacrorum Alumnorum liturgica Institutione*», del 25 dicembre 1965⁸⁹.

Nei Seminari, secondo l'Istruzione, deve fiorire una vita liturgica autentica, alimentata da celebrazioni veramente esemplari. Per questo viene in essa rammentato che la Messa e l'Ufficio divino dovranno essere celebrati in latino (n. 15); viene stabilito che tutti i seminaristi debbono partecipare attivamente all' svolgimento dei riti e specialmente al canto, e che quindi occorre formare, con gli elementi più idonei, una Schola cantorum (n. 20).

I canti delle cerimonie liturgiche saranno desunti principalmente dal repertorio gregoriano; viene pure ricordata la convenienza di attingere, secondo le possibilità locali, al ricco repertorio di Polifonia classica e moderna (n. 21).

Per preparare i seminaristi a servirsi delle facilitazioni concesse dalla Costituzione conciliare, specialmente dal punto di vista della lingua, si concede che, opportunamente, in certi giorni, per es. una volta per settimana, si usi la lingua volgare (n. 15). A questo proposito un autore commenta: «Ci consta che in genere hanno invertito i termini: una volta per settimana l'uso del latino»⁹⁰.

Dal punto di vista della Musica sacra, sono molto importanti i nn. 53, 54 di questa Istruzione, che trattano della funzione della Musica nella formazione liturgica pratica dei seminaristi.

La Musica sacra dev'essere inclusa nelle materie di studio, dai primi anni fino alla teologia e gli alunni dovranno esaminarsi ogni anno in Musica sacra, come nelle altre materie. Tutti gli alunni aspiranti al sacerdozio devono acquistare una sufficiente conoscenza delle melodie gregoriane, il cui uso frequente farà sì che fin dal Seminario imparino a memoria i canti dell'Ordinario della Messa.

In vista che nel futuro, forse prossimo, il problema della Musica sacra sarà sempre più compito e incombenza dei sacerdoti, dal momento che i laici oggi non sono invogliati ad interessarsi di questa materia, l'Istruzione ordina ancora che si insegnino ai seminaristi le nozioni fondamentali della direzione corale, perché possano dirigere almeno i canti del *Kyriale* e la salmodia, come pure i canti in lingua volgare (n. 54).

Anche dall'esame di questa Istruzione, si vede chiaramente che la Chiesa «non solo non intende abbandonare il suo patrimonio musicale, tanto valido dal punto di vista latreutico e pastorale, ma

⁸⁷ Istr. *Musicam sacram*, n. 34. Penso che si potrebbe soddisfare a quel «purché» solamente col non escludere il popolo al primo grado di partecipazione.

⁸⁸ Ib., n. 34. Meglio recitato, a meno che venga proferito da una gran folla. Nel qual caso una melodia confacente può essere efficace per ottenere un ritmo d'assieme

⁸⁹ L'Istruzione fu pubblicata in *Seminarium*, 18 (1966).

⁹⁰ Agustoni L., *Lc*, p. 141.

vuole che sia maggiormente conosciuto, stimato, studiato ed utilizzato dai Ministri dell'Altare, per la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli»⁹¹.

La Liturgia, afferma l'Istruzione, «tramite le arti belle, la poesia e la musica di cui si serve, costituisce una vera scuola del bello, che lungo i secoli ha formato sommi maestri, ha indotto i geni a comporre opere stupende e deve quindi ispirare tutta la vita di quanti debbono avere lo zelo per la Casa di Dio» (n. 8).

5. — Libri Liturgici

Questo paragrafo serve da ponte tra i paragrafi anteriori, nei quali ho studiato la legislazione riguardante la Musica sacra, e il seguente articolo nel quale studierò l'attuazione pratica.

«La condizione di esistenza della Liturgia è la conformità dei riti e delle cerimonie al volere della Chiesa. Ogni rito comprende: delle formule da dire, cioè dei testi, e delle azioni da fare, cioè delle cerimonie»⁹².

In certo senso, l'attuazione della legislazione liturgica è fatta mediante la pubblicazione dei libri liturgici, nei quali precisamente vengono applicate le norme emanate dal legislatore. Ma, fino a che tale attuazione rimane nei libri, non è liturgia. Perciò è logico dividere la materia in due parti: prima lo studio teorico dei libri liturgici e poi lo studio della maniera in cui sono stati usati tali libri⁹³.

A) KYRIALE SIMPLEX

Un piccolo prezioso libriccino: *Kyriale simplex, Edilio typica* 1965. E' presentato dal decreto della S. Congregazione dei Riti «*Quum Constitutio*» del 14 dicembre 1964.

Nel Proemio viene illustrato lo scopo dell'edizione: compiere la volontà espressa del Concilio: «conviene che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese minori»⁹⁴; completare con alcuni «*modi simpliciores*» il *Kyriale, seu Ordinarium Missarum*. Si precisa che alcune melodie sono tolte dall'edizione Vaticana e altre da fonti del rito romano, del rito ambrosiano e dell'ispanico. Contiene toni semplici per il canto dell'*Asperges* e del *Vidi aquam*, cinque schemi per l'Ordinario della Messa, quattro toni per il *Credo* e due toni per il *Pater noster*.

Senza darci molta importanza (almeno apparentemente) viene rivoluzionato il criterio che finora guidava nella scelta degli schemi del *Kyriale*. Infatti finora le parti dell'Ordinario della Messa erano raggruppati in maniera da offrire un repertorio variato per le feste più solenni, per le domeniche, per il periodo quaresimale o pasquale, ecc. Questo criterio non vale per il *Kyriale simplex*.

Gli schemi proposti dal *Kyriale simplex* « non hanno per se nessuna relazione col grado di solennità dei giorni liturgici»⁹⁵. Possono essere usati indifferentemente il giorno delle Ceneri come il giorno di Pasqua; anzi si possono scegliere brani da schemi diversi per lo stesso giorno.

Quindi si può concludere che la solennità di una celebrazione non dipende più né dal numero delle parti che vengono eseguite, né dalla maggiore o minore ricchezza melodica dei canti. Ragion per cui il *Sanctus* e l'*Agnus* che, secondo l'edizione vaticana del *Kyriale*, erano destinati alla Messa *de Requiem*, o *de Feriis*, ora staranno bene anche nelle Messe papali.

⁹¹ Noirot M., *Una «Instructio» sulla formazione liturgica nei Seminari*, in *Cappella Sistina*, 9 (1966) 8. L'Autore precisa che il suo articolo non parla che della Musica: il titolo è stato messo dalla Redazione della Rivista e può lasciar credere che commenti tutta la Istruzione.

⁹² Noirot M., *o.c.*, p. 20.

⁹³ Per quanto si riferisce all'autorità in materia liturgica, e per conseguenza all'autorità a cui compete il diritto di pubblicazione dei Libri Liturgici, riassumo da Noirot M., *o.c.*, p. 7 e pp. 38 ss. Alla Santa Sede compete «*tum sacram ordinare Liturgiam, tum liturgicos approbare libros*» (CJC, can 1257; Cfr. Istr. *Inter Oecumenici*, n. 21). Alle Conferenze Episcopali compete di approvare la traduzione dei testi liturgici (che poi dev'essere confermata dalla Santa Sede); approvare le melodie ai testi tradotti, quando riguardano il celebrante o i ministri sacri; dare delle direttive riguardanti, in modo generale, la confezione delle melodie per i testi in lingua volgare; approvare, a certe condizioni, per i canti liturgici, dei testi diversi da quelli del Graduale romano, quando questi canti sono legittimamente in vigore (cioè *ex consuetudine*) nel luogo. Agli Ordinari del luogo, in campo musicale, compete di approvare le melodie dei canti destinati al popolo.

⁹⁴ Costit. *Sacrosanctum Concilium*, art. 117.

⁹⁵ Proemio al *Kyriale simplex*.

B) GRADUALE SIMPLEX

Espressamente voluto dal Concilio⁹⁶, desiderato dall'Istruzione *Musicam Sacram*⁹⁷, aspettato ansiosamente da tutti i cultori della musica sacra, finalmente vide la luce nel 1967. Forse troppo tardi: già si stava imponendo la Messa col popolo in lingua volgare.

Il *Graduale simplex* viene presentato per mezzo del decreto della S. Congregazione dei Riti «*Sacrosancti Oecumenici Concilii*» del 3 settembre 1967⁹⁸.

Appena si apre questo prezioso libro di canto, si rimane ammirati nel leggere i *Praenotanda*: in cinque paginette si trovano esposti i criteri che hanno guidato i compilatori dell'opera e la forma dei canti, la struttura degli schemi delle varie Messe, le persone che si richiedono per il canto e il modo di usare le melodie presentate dal *Graduale simplex*. Un trattato di canto sacro!

Si premette che il *Graduale Romanum* continua a conservare tutto il suo valore e che è desiderabile che continui ad essere usato in quelle chiese che possono disporre di una buona Schola cantorum. Anzi si insiste perché nelle stesse chiese minori, che useranno il *Graduale simplex*, si continuino ad usare quelle melodie del *Graduale Romanum* che sono più facili o che sono già entrate nell'uso tradizionale del popolo. Perciò si possono usare insieme i due Graduali, scegliendo da uno o dall'altro quei canti che sono più appropriati per l'assemblea o pel momento liturgico.

Per conseguenza il *Graduale Simplex* viene ad arricchire il repertorio del canto gregoriano, sia apportando testi di canti che ancora non si trovano nel Messale romano, sia offrendo non poche melodie tolte dal tesoro autentico del canto gregoriano, sia finalmente perché offre la possibilità di celebrare in canto le azioni liturgiche anche in piccoli gruppi di fedeli.

Non si è pensato di ridurre le melodie del Graduale romano: sarebbe stato un obbrobrio musicale; non si sono create nuove melodie in stile gregoriano: sarebbe stato un anacronismo musicale; invece si sono cercate le melodie autentiche dal tesoro del canto gregoriano, sia dalle edizioni tipiche già esistenti, sia dalle fonti manoscritte del rito romano o di altri riti latini.

Per i canti di Introito, Offertorio e Comunione si è adottata la forma del salmo responsoriale; per il canto interlezionale si usa o il salmo responsoriale, col ritornello salmodico o alleluiatico, oppure il salmo senza responsorio, ovvero l'Alleluia con alcuni versetti di salmo⁹⁹.

Il *Graduale simplex* non presenta soltanto novità nel genere e nella forma dei canti, ma soprattutto nella struttura delle parti dell'Ordinario della Messa. Finora, infatti, ogni domenica del Proprio *de Tempore* aveva canti propri, con rarissime eccezioni. Il *Graduale simplex* invece, nell'intento di facilitare il canto del popolo, propone uno o più schemi per ogni tempo liturgico, che potranno essere scelti liberamente, come pure si potrà usare anche sempre lo stesso schema durante quel tempo liturgico. Le feste del Signore hanno propri canti; nel Comune dei santi c'è un solo schema per ogni comune, ma con la possibilità di scegliere tra vari canti per ogni Messa.

In quanto alle persone che si richiedono per eseguire i canti del *Graduale simplex*, si riducono a due: il cantore e il popolo. Può prendere parte anche la *Schola*, ma non è necessaria. Il cantore intona le antifone e propone i versi dei salmi, il popolo canta le antifone e i ritornelli tra i versetti dei salmi. Se interviene anche la Schola, questa può cantare il salmo, al posto del cantore, o anche cantare la parte dei fedeli (meno che nei canti interlezionali).

Insomma si offre la più grande libertà di scelta, onde poter rendere più facile possibile la partecipazione del popolo. Per esempio, per l'Avvento e per la Quaresima ci sono due schemi diversi di canti per la Messa; per il periodo dopo Pentecoste ce ne sono sei; ma si può cantare anche sempre lo stesso o scegliere alcune parti dall'uno e dall'altro. Alla comunione si può eseguire sempre il salmo 33: *Benedicam Dominum*.

⁹⁶ Costit. *Sacrosanctum Concilium*, art. 117.

⁹⁷ Istr. *Musicam Sacram*, n. 49 b.

⁹⁸ *Graduale simplex in usum minorum ecclesiarum*, Città del Vaticano 1967.

⁹⁹ In questi casi si canta l'antifona con «uno o più versetti del salmo *pro opportunitate*». (Cfr. *Praenotanda*, n. 15).

Questa norma sarà pienamente applicata nel nuovo *Ordo Missae* del 1969. Il canto dev'essere funzionale, perciò si canta quanto è necessario, e non tutto quello che sta scritto.

Senza dubbio i gregorianisti dal gusto raffinato troverebbero deludente il cambiamento delle ricche melodie del Graduale romano con quelle scarse del *Graduale simplex*: ma bisogna pensare ai fini pratici che si è proposto quest'ultimo. Anche se, disgraziatamente, il *Graduale simplex* non ha avuto la diffusione che ben si sarebbe meritata, ha il merito di fornire i brani che vengono eseguiti non solo nelle «chiese minori», ma perfino nella Basilica di San Pietro; e non solo in umili assemblee, ma nelle solenni cerimonie papali di canonizzazione¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Un altro merito del *Graduale simplex* è quello di aver riammesso il canto dell'Alleluia nelle Messe *pro defunctis*: un uso antico torna a rifiorire. Nell'*Ordo Exsequiarum*, n. 40, si dice che il canto dell'Alleluia nella Liturgia funebre può essere omissa «ratione pastoralis id suadente»; come nel caso in cui fosse motivo di meraviglia tra i fedeli.